



*Dipartimento di Impresa e Management
Cattedra di Revisione, deontologia e tecnica professionale.*

LE FRODI AZIENDALI: IL FALSO IN BILANCIO

Relatore:
Prof. Antonio Chirico

Candidato:
Lucrezia Miloro
Matricola 192041

Anno accademico 2016/ 2017

Le frodi aziendali: il falso in bilancio

Introduzione

- I. Il bilancio e la rilevanza informativa: la chiarezza e la rappresentazione "*veritiera e corretta*" 1-4
- II. Gli obiettivi della tesi 5-6

CAPITOLO 1

Il falso in bilancio nel quadro legislativo italiano; nascita ed evoluzione

- 1. 1. Dal codice del commercio (1882) al codice civile (1942) .. 8-11
- 1. 2. La riforma del diritto penale societario; la legge delega n. 366/ 2001 ed il D. Lgs. n. 61/ 2002..... 11-17
- 1. 3. La legge n. 262/ 2005: "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari" 17-23
- 1. 4. La legge n. 69/ 2015: "disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio" 17-30

CAPITOLO 2

Il falso in bilancio

- 2.1 L' oggetto del reato: i bilanci, le relazioni e le altre comunicazioni sociali** 32
- 2. 1.I Diversi tipi di comunicazione in ambito aziendale e la centralità del bilancio 32- 36
- 2. 1.II L' evoluzione della disciplina legislativa italiana in materia di bilancio d' esercizio dal 1865 ai principi contabili internazionali..... 36-38
- 2. 1.III I bilanci, le relazioni e le altre comunicazioni sociali..... 38- 43

2. 2 I soggetti attivi	
2. 2.1 Gli amministratori ed i direttori generali	44- 48
2. 2.II I dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari.....	48- 51
2. 2.III I sindaci.....	51- 54
2. 2. IV I liquidatori ed altri soggetti attivi	54- 56
2. 3. L' elemento soggettivo ed oggettivo del reato	56- 61

CAPITOLO 3

Gli aspetti contabili della frode

3. 1. Le voci "sensibili" del bilancio	63- 65
3. 1.1 Frodi contabili relative ai ricavi ed ai costi	65- 71
3. 1.II. Frodi contabili relative alle attività e passività	71- 74
3. 1.III." Falso in valutazioni"	74- 79
3. 2. Le configurazioni di capitale: riserve occulte ed annacqua - mento	79- 86
3. 3. La significatività dell' informazione e del falso	86- 90

Bibliografia e sitografia.....	92-95
---------------------------------------	--------------

Elenco delle figure	95
----------------------------------	-----------

Introduzione

I. Il bilancio e la rilevanza informativa: la chiarezza e la rappresentazione *“veritiera e corretta”*

“Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio”.

Sono queste le prescrizioni, brevi e concise, che il codice civile dà riguardo al bilancio al secondo comma dell' articolo 2423. Immediatamente dopo aver enunciato al primo comma le componenti del documento, infatti, il codice si sofferma su alcuni elementi cardine, che tengono le fila dell' intera disciplina contabile e che per questo prendono il nome di clausole generali: la chiarezza e l' esposizione veritiera e corretta.

Il primo, quello di chiarezza, è un principio formale volto alla facile comprensione ed intelligibilità del bilancio per chi legge; deve cioè consentire di comprendere quali elementi hanno determinato il reddito di esercizio e le componenti del patrimonio aziendale di funzionamento. Il rispetto del requisito di chiarezza si sostanzia tanto nell' osservanza delle norme predisposte dagli schemi di bilancio (artt 2424 ss) e dalle modifiche a questi apportate dai principi contabili nazionali ed internazionali, quanto interpretando in maniera corretta le possibilità o gli obblighi di adattamento prescritti dal codice civile, nonché le integrazioni informative consentite dalla legge. Lo stesso Organo Italiano Contabilità si esprime in tal senso sull' importanza del bilancio e quindi della sua portata informativa: “I creditori utilizzano il bilancio per valutare le prospettive di recupero del proprio credito. Gli azionisti e coloro che sono interessati all'acquisto di azioni analizzano, fra l'altro, gli utili conseguiti e la situazione patrimoniale-finanziaria del presente al fine di dedurre orientamenti sul futuro andamento degli utili, per valutare il prezzo d'acquisto delle azioni e la capacità di produrre redditi e quindi di

originare dividendi. Affinché gli investitori e gli altri destinatari del bilancio possano utilizzare i dati in esso esposti per effettuare delle previsioni sugli andamenti operativi futuri, è necessario che tali dati siano oltre che attendibili anche analitici ed intelligibili.”¹.

Il principio di rappresentazione veritiera e corretta attiene invece al contenuto. Le informazioni riportate, infatti, devono essere rispettivamente: rispondenti alla realtà e correttamente rilevate secondo i canoni della correttezza stabiliti dalla dottrina contabile. Il primo aspetto riguarda valori certi, mentre il secondo i valori suscettibili di stima in un rapporto simile a quello in cui si trovano verità “semantica” e “sintattica”; la prima riguarda la rispondenza tra la realtà e le parole, la seconda invece la sola correttezza tra proposizioni . È ciò che, con le parole dei principi contabili internazionali si definirebbe “*true and fair view*”, ma è anche molto altro; i principi di chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta si proiettano quasi verso il fine ultimo di conferire al bilancio d' esercizio neutralità, nella misura in cui scongiurano fantasiosi tentativi di manovrare valutazioni e riporti. Si tratta di un principio che interviene come strumento di interpretazione ed integrazione del sistema normativo e conferisce unità alle informazioni veicolate dai documenti contabili che le norme dispongono.

Esso non esaurisce qui la sua funzione, già alquanto rilevante, ma assume anche una connotazione evolutiva: guida l' introduzione delle modifiche apportate ai principi contabili da varie fonti, tracciando la direzione o lo scopo finale a cui debbono tendere. Proprio in virtù del contributo che conferisce al perseguimento di un fine ultimo, il principio della rappresentazione veritiera e corretta prevede anche, in ragione di una particolare ed eccezionale circostanza, di poter derogare alle norme che si sarebbero invece ordinariamente rispettate, qualora nella normale applicazione di queste ultime si arrecherebbe danno o non si

1 OIC 11, *Utilità del bilancio d' esercizio per i destinatari e completezza dell' informazione*, p. 10

apporterebbe alcun contributo significativo alla veridicità e correttezza dell' informazione fornita a livello patrimoniale, reddituale o finanziario. Alla luce del potere derogatorio appena descritto, stabilito ai commi III- V del medesimo articolo 2423 cc, si capisce come le clausole godano di particolare autonomia. Questi dettati legislativi le pongono chiaramente ad un livello superiore e lasciano intendere come esse si trovino ad essere preordinate rispetto all' assetto delineato dal codice negli articoli seguenti. Le regole contabili, a partire dalla disciplina codicistica fino ai documenti degli organi preposti all' aggiornamento in materia contabile (OIC e IAASB), si muovono entro un contesto i cui margini sono definiti dalle suddette clausole e da alcuni principi. Le clausole generali, infatti, sono funzionali ad una serie di postulati, che prendono il nome di principi contabili generali, che sono stati pensati e collocati ad un grado di immediata subordinazione rispetto alla clausola generale dalla riforma del diritto societario. Questi sono esposti all' articolo 2423- bis cc e sono i principi di: prudenza, continuazione della gestione, prevalenza della sostanza sulla forma, competenza economica, divieto di compensazione di partite, continuità. Esaminando i più rilevanti, prendiamo in considerazione il primo principio, quello di prudenza; esso è volto ad una cauta rappresentazione della realtà aziendale, prescrivendo di riportare in bilancio gli utili nella misura in cui sono stati realizzati (ovvero derivanti da operazioni concluse in quanto già manifestatesi sia economicamente che finanziariamente) e di riportare perdite e rischi di competenza dell' esercizio anche se solo presunti o probabili dal momento che potrebbero gravare sull' esercizio a cui il bilancio è riferito indipendentemente dal momento in cui potrebbero accadere².

Il secondo principio poi, che con un linguaggio anglosassone è ormai conosciuto come *going concern principle*, impone nella pratica che le valutazioni delle grandezze avvengano per il valore che queste assumono

² V. Cellini, *Il falso in bilancio aspetti economici aziendali e giuridici*, Roma 2014, p. 195

in caso di svolgimento a pieno regime dell' attività aziendale. Esso è volto a conferire informazioni riguardanti la società guardando anche alla capacità futura della stessa di remunerare congruamente e secondo aspettative degli *stakeholders*³.

Infine, abbiamo già indirettamente accennato il principio della competenza parlando della prudenza; esso stabilisce che sarà la competenza economica a prevalere su quella cronologica o contabile perchè infatti oneri e proventi saranno riferibili ad un esercizio solo in considerazione della loro causale economica ed indipendentemente alla data di incasso o pagamento. Così, i ricavi saranno imputati all'esercizio del loro conseguimento, ossia al momento dello scambio con i terzi, mentre i costi rientreranno nella competenza dell' esercizio in correlazione con i ricavi che avranno contribuito a formare.

Senza la loro contestualizzazione in un disegno più ampio, tuttavia, non si avrebbe motivo di intendere e condividere il peso dato a tali principi, che rimarrebbero delle sterili e meccaniche regole di condotta. Essi non sono infatti solo strumentali alla predisposizione del bilancio, ma si collocano ad un livello superiore da quello delle carte contabili, afferiscono all' informazione che il bilancio trasmette a chiunque vanti un interesse nei confronti della società che lo origina. L' informazione così originata e trasmessa, assume poi spessore economico e sociale; si rivolge di riflesso al mercato delle imprese, al mercato dei consumatori ed alla società come comunità anche economia mettendo ulteriormente in evidenza la centralità ed il peso del rispetto dei suddetti postulati.

È da qui che nasce l' idea di questa tesi, dall' importanza che un' informativa economico- contabile trasparente, veritiera ed attendibile assume in scenari ormai complessi ed instabili; così il falso in bilancio gode oggi di una posizione di primo piano nella disciplina scolastica e non.

3 V. Cellini, *Il falso in bilancio aspetti economici aziendali e giuridici*, Roma 2014, p. 194

Sulla scia degli scandali finanziari ed economici del passato recente, ed a causa della grande attenzione mediatica concessa loro, il tema delle false comunicazioni sociali è divenuto uno dei più rilevanti in materia penale societaria nel contesto economico italiano.

II. Gli obiettivi della tesi

Questa tesi intende introdurre il tema del falso in bilancio conferendo una visione d'insieme sull'argomento, un quadro sinottico che individui diversi aspetti del fenomeno ponendosi da punti di vista differenti e che utilizzi strumenti diversi; attuando ad un tempo un'analisi legislativa del falso in bilancio come reato ed un'analisi economica ed analitica delle voci di bilancio.

Prendendo le mosse dalla nascita e dall'evoluzione del concetto di false comunicazioni sociali, il primo capitolo parte dal codice del commercio del 1882, fino all'acquisizione del medesimo concetto nel codice civile del 1942, in cui andrà incontro a soventi modifiche, prima in occasione della riforma del diritto societario (D.Lgs. n. 61/ 2002), della successiva legge sul risparmio e della disciplina dei mercati finanziari (legge n. 262/ 2005), fino alla legge sui delitti contro la pubblica amministrazione, sulle associazioni di tipo mafioso e sul falso in bilancio (n. 69/ 2015). L'attenzione si rivolge soprattutto alle problematiche sorte con il susseguirsi di tali correzioni, in merito ai rapporti in cui si trovano le norme passate e recenti.

Il secondo capitolo, invece, entra nel vivo dell'argomento oggetto di trattazione ed affronta il falso in bilancio con riguardo a chi (i soggetti attivi) pone in essere il reato, su cosa quest'ultimo ricade (l'oggetto) ed infine, all'elemento soggettivo. I reati di false comunicazioni sociali sono infatti dei reati propri, che possono quindi essere commessi da soggetti che rivestono ruoli specifici: amministratori, compresi quelli "di fatto", direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili

societari, sindaci, liquidatori ed altri soggetti elencati espressamente dalla legge. L' oggetto del reato che tali soggetti possono commettere, mettendo in atto la condotta tipica del reato, è definito allo stesso articolo 2621; la condotta criminosa pone in essere atti che espongono “fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni” oppure omettono “informazioni la cui comunicazione è prevista dalla legge” che devono ricadere sul contenuto di atti societari, quali i bilanci (d’esercizio e consolidato), le relazioni e le altre comunicazioni sociali previste dalla legge. Questi configurano appunto l' oggetto materiale del reato di false comunicazioni sociali. Tale condotta illecita posta in essere deve poi essere contraddistinta dalla consapevolezza e dall' intenzionalità di compiere atti con il fine di ottenere un “ ingiusto profitto ” a discapito degli interessi d' altri. Questi aspetti comportamentali della fattispecie saranno affrontati in tutti i loro aspetti nella trattazione dell' elemento soggettivo.

L' ultimo capitolo, porta la trattazione verso considerazioni di stampo contabile e ragionieristico; il capitolo terzo effettua una disamina delle voci “sensibili” del bilancio d' esercizio, intese come quelle voci più facilmente suscettibili di manipolazione a causa della loro natura valutativa o plurivalente.

Tale trattazione cerca di collocare il tema del falso in bilancio entro coordinate non solo teoriche, ma concrete e vicine, che prestano il fianco ad ulteriori considerazioni. Le ragioni per cui si ritiene tanto rilevante il reato di falso in bilancio derivano dai fatti del passato recente, che hanno portato con sé ripercussioni in ambito economico, legislativo e sociale, e da una serie di valutazioni su quello che, con lievi cambiamenti, è ancora lo scenario attuale. I fatti del recente passato hanno portato alla luce la concomitanza tra casi di falso in bilancio e *crack* finanziari, l' esistenza di delicati e sospetti legami tra grandi aziende e banche, portando alla riconsiderazione dell' assetto normativo in materia di trasparenza e sicurezza dell' intermediazione finanziaria a salvaguardia della fiducia della società economica nel funzionamento dei mercati in senso lato.

Capitolo 1

Il falso in bilancio nel quadro legislativo italiano; nascita ed evoluzione⁴

1. Dal codice del commercio del 1882 al codice civile del 1942

Non appena fu chiaro che le tutele di cui fin allora si disponeva non andavano di pari passo con il moltiplicarsi delle forme societarie ed in generale con l'evoluzione rapida che il sistema economico stava conoscendo, si avvertirono le prime necessità di protezione dei cittadini sul piano patrimoniale. Si rendeva necessario sottoporre ad una disciplina generalmente riconosciuta tutte le fasi di vita di un'impresa gestita in forma societaria e proprio da questi presupposti mosse i primi passi il diritto penale societario, appartenente alla più ampia categoria del diritto penale dell'economia.

Nell'esperienza italiana, mentre il codice civile si ebbe già nel 1865 con la legge n. 2215 del 1865, un vero e proprio codice commerciale si fece attendere sino a circa vent'anni dall'unificazione del Regno d'Italia; era l'anno 1882 e nacque il codice di commercio italiano. Esso fu erede del precedente codice, prendendo forma sostanzialmente dall'estensione della disciplina dell'antesignano codice del Regno di Sardegna. Prende vita così un sistema economico in cui i contratti assumono un ruolo di primo piano ed una dimensione strategica, stabilendo la superiorità delle norme commerciali su quelle civili. L'assetto stesso del codice non era più di stampo francese come fu fin allora, in cui un ruolo preponderante era rivestito dalla proprietà, ma prese piuttosto le sembianze degli esempi provenienti dal mondo germanico. In un senso di continuità piuttosto coerente con le priorità date alla dinamicità economica, il sistema penale si

4 Il presente capitolo, a differenza dei successivi, non presenta note riguardanti le fonti di riferimento in quanto totalmente desunto dai codici (civile e di commercio) e dai testi di legge con le loro rispettive relazioni e commentari (di cui sono riportati i link nella sitografia).

mostra accondiscendente nei confronti del mondo imprenditoriale con le sue sanzioni blande, perlopiù limitate a quelle pecuniarie. Con il codice del commercio viene alla luce la disciplina del reato di false comunicazioni sociali, non contemplato dal codice civile del 1865 che elencava tra i reati societari la sola bancarotta fraudolenta. Nella sua forma primordiale, dunque, tale reato trovava posto al capo terzo (*"Sanzioni penali"*) agli artt. 246 e 247. Quest' ultimo recitava al primo comma: *"Sono puniti con pena pecuniaria sino a cinquemila lire, salvo le maggiori pene comminate nel codice penale: i promotori, gli amministratori, i direttori, i sindaci ed i liquidatori delle società che nelle relazioni o comunicazioni d' ogni specie fatte dall' assemblea generale, nei bilanci o nelle situazioni delle azioni abbiano scientemente enunciato fatti falsi sulle condizioni della società, o abbiamo scientemente in tutto od in parte nascosto fatti riguardanti le condizioni medesime (...)"*

Una disciplina tanto bonaria non resse i colpi che le vennero inferti agli inizi del nuovo secolo; il regime politico fascista, le esigenze di tutela della nascente economia nazionale e del risparmio, la crescente importanza delle società per azioni, le crisi economiche del biennio 1929- 1930 che non lasciarono immune neppure l' Italia, non tardarono a ripercuotersi sull' assetto normativo delle false comunicazioni sociali. In proposito intervenne con esemplare vigore il R.d.l. 1459/1930, e la rispettiva legge di conversione 660/1931. Dal punto di vista sanzionatorio, essa elevò il reato di false comunicazioni sociali a delitto, comminando la pena di reclusione da tre a dieci anni ed una multa variabile da lire diecimila a centomila (art. 2, comma 1). Il dato testuale, invece, rimarcava il connotato intenzionale e doloso con l' inserimento dell' avverbio *"fraudolentemente"* al posto di *"scientemente"* e, in secondo luogo, inseriva tra i destinatari delle comunicazioni anche il pubblico. Proprio a causa della sua eccessiva severità, tale norma era ritenuta eccessivamente austera nella dottrina giurisprudenziale del tempo, e per questo accompagnata spesso da richieste dettagliate e vessanti da parte degli inquisitori, tanto da cadere in

disuso.

Nel 1942 la disciplina commerciale e quella civile si intrecciano in un unico volume, con l' unione dell' ormai passato codice di commercio e del codice civile del 1865 nel codice civile italiano. Con riferimento alle false comunicazioni sociali, le fattispecie di reato contemplate dal codice aumentano, pur smussando gli spigoli delle pene precedentemente previste.

2. La riforma del diritto penale societario; la legge delega n. 366/ 2001 ed il D. lgs. n. 61/ 2002

La disciplina delle false comunicazioni sociali che viene a delinearsi con la nascita del codice civile, contenuta negli artt. 2621 e 2622, è destinata a perdurare in un arco di tempo piuttosto lungo, di quasi sessant'anni, andando incontro solo a lievi modifiche. Fino agli anni '60 del secolo precedente, la scarsa conoscenza della materia delle false comunicazioni sociali si unisce ad una sua applicazione altrettanto scarsa ed eccezionale. Se nei successivi anni '70 si assiste ad un aumento dei casi di reato nella pratica forense che rendono evidente l' esigenza di un rinnovamento della disciplina, negli anni '90 la staticità legislativa si contrappone nettamente ad una situazione di vivo fermento in ambito dottrinale e giurisprudenziale. Le elaborazioni della prima intervengono infatti sul piano teorico e le applicazioni della seconda nell' ampio uso di tali fattispecie nella repressione dei dilaganti fenomeni di corruzione (specificamente degli amministratori pubblici e nell' assegnazione di opere pubbliche d' appalto) di finanziamenti illeciti ai partiti e falsificazione dei bilanci che coinvolsero la politica ed l'imprenditoria in un sistema fraudolento che prese il nome di Tangentopoli. Il reato di false comunicazioni sociali subisce, nel linguaggio usato da Comoli nell' opera *"Il falso in bilancio"* (Milano, 2002) una "dilatazione della fattispecie

criminosa” andando a coprire le zone grigie della normativa che avrebbe diversamente lasciato impuniti i colpevoli dei suddetti reati.

A fronte di un quadro normativo poco chiaro e poco rispettoso dei principi penalistici di determinatezza, tassatività ed offensività del reato, un primo intervento volto a mettere chiarezza viene dal Parlamento che, con la legge delega del 3 ottobre 2001 n. 366 e sulle orme del “progetto Mirone” presentato alle Camere il 20 giugno del 2000, conferisce al governo i seguenti temi di discussione su cui legiferare entro il termine di un anno dall' entrata in vigore della stessa, come emerge dalla scheda di lettura:

- società di capitali e cooperative;
- illeciti penali ed amministrativi relativi alle società commerciali;
- norme relative ai procedimenti nei casi di controversie in materia societaria.

Il primo decreto a prendere forma fu proprio quello del falso in bilancio, il n. 61/ 2002 appunto. Nella sezione della disciplina penale, l' articolo 11 affronta l' argomento degli illeciti penali ed amministrativi; tale riforma della disciplina penale che riguarda le società commerciali e le materie connesse, si dice ispirata a principi e criteri di prevenzione di una serie di reati ed illeciti amministrativi, che rientrano primariamente nel nostro interesse al capo 1, alla lettera a, con il falso in bilancio nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge.

L' antecedente articolo 2621 recitava così: “salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni: i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali, fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime.”

La disciplina modificata, invece, amplia la definizione del reato

ridefinendo l' ambito soggettivo, oggettivo e sanzionatorio. Con riguardo ai soggetti attivi, tra quelli elencati nella precedente versione dell' articolo non sono più compresi i promotori ed i soci fondatori, rimanendo suscettibili di tale fattispecie gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori; inoltre non sono espressamente inclusi i componenti del consiglio di sorveglianza nel caso in cui la società abbia adottato il modello di amministrazione e controllo di cui all'art. 4, comma 2, lett. d, n. 2. Più consistente è la portata della nuova normativa con riferimento all' *animus* di tali soggetti; la nuova formulazione introduce e sottolinea l' elemento di dolo, caricando quello che nella versione precedente era solo un aggettivo (“fraudolentemente”) di un peso maggiore, stante nel chiaro intento di ingannare i soci o il pubblico al fine di conseguire un ingiusto profitto per la propria persona o per quella d' altri.

L' ambito oggettivo in cui si muovono queste modifiche è quello dei bilanci e delle comunicazioni sociali al pari del precedente testo, ma con l' aggiunta delle relazioni e con particolare attenzione ai destinatari intesi come soggetti di rilievo: i soci ed il pubblico. Si specifica che i fatti materiali non rispondenti al vero o le omissioni di fatti rilevanti sotto il triplice aspetto economico, finanziario e patrimoniale, devono essere idonei ad alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione della società inducendo in inganno i destinatari delle comunicazioni.

Le disposizioni legislative pongono quindi l' attenzione su due aspetti del reato: sulla condotta posta in essere, che deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, e sulle informazioni false od omesse, che devono essere rilevanti e tali da alterare la rappresentazione societaria o del gruppo a cui essa appartiene.

L' ultimo aspetto rilevante su cui interviene il decreto legislativo n. 61 del 2002 è quello sanzionatorio. Esso da una parte estende la punibilità al caso in cui le informazioni distorte o mancanti ricadano su beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, ma dall' altra limita la punibilità al caso di alterazione non significativa dei fatti aziendali ed al

caso di alcune soglie di tipo quantitativo:

1. una prima basata sul risultato economico d' esercizio ante imposte, il quale, considerando le suddette imprecisioni nella rappresentazione societaria, non deve superare la soglia del 5 per cento.
2. Una seconda basata sul patrimonio netto, il quale non deve variare in misura superiore all'1 per cento
3. Infine, in presenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, non debbono discostarsi in misura superiore al 10 per cento dalla situazione reale.

Prevede infine differenti configurazioni delle pene, a seconda che la condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale a soci o creditori:

1. l'arresto fino a un anno e sei mesi in mancanza del danno patrimoniale loro riportato.
2. Contrariamente,
 - la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la procedibilità a querela nel caso di società non quotate (art. 2622, comma 1)
 - la reclusione da uno a 4 anni e la procedibilità d'ufficio nel caso di società quotate (art. 2622, comma 3)

Dunque, oltre alla previsione di casi tra loro differenti ed autonomi di reato, vi è un mutamento delle sanzioni, non contemplando più la possibilità di sanzione pecuniaria e stabilendo piuttosto un limite massimo disposto per la pena di reclusione; nell' ipotesi più grave, di quattro anni.

Prima di essere abrogato con l' art. 34, comma 2 della legge n. 262/ 2005 , era ricondotta nell' ambito delle false comunicazioni sociali anche la disciplina del falso in prospetto. Il reato consisteva nel fatto di chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i

destinatari del prospetto, esponesse false informazioni idonee ad indurre in errore od occultasse dati o notizie con la medesima intenzione. Le pene che si prospettano a chi si macchia di questo reato potevano essere di due tipi:

- l'arresto fino ad un anno, in caso di mancanza di danno ai destinatari;
- la reclusione da uno a 3 anni in caso di danno patrimoniale.

Alla luce di tale delega e di tali punti cardine, il governo emana nel 2002 il rispettivo decreto legislativo, che recepisce le direttive parlamentari statuendo all' art. 1 (*"Nuove disposizioni sugli illeciti penali ed amministrativi in materia di società e di consorzi"*) che il Titolo XI del libro V del Codice Civile viene sostituito dal capo I (*"Delle falsità"*) del titolo XI (*"Disposizioni penali in materia di società e di consorzi"*) . La configurazione degli articoli 2621 e 2622 che si viene a creare è la seguente:

- Articolo 2621 (*False comunicazioni sociali*)

"Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorchè oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino ad un anno e sei mesi.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La

punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.”

- *Articolo 2622 (False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori)*

“Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché' oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.”

Sostanzialmente, essa fa camminare la disciplina del falso in bilancio su due binari paralleli: uno sanzionatorio in senso generico e procedibile d' ufficio, a difesa della trasparenza societaria, ed un secondo binario costituente fattispecie delittuosa e per questo perseguibile anche con querela a fronte di un pregiudizio a danno di soci e creditori. La possibilità di querela, tuttavia, se da una parte sembrava alla dottrina poter ampliare la perseguibilità dei soggetti attivi colpevoli del reato, lasciava dall' altra alla discrezionalità dei soggetti privati tale scelta, sottoponendo la garanzia di una disciplina societaria trasparente e chiaramente stabilita alla facoltà di soggetti suscettibili di pressioni, valutazioni e considerazioni aleatorie.

L' assetto normativo così delineato, carica inoltre il reato di false comunicazioni sociali di un peso non indifferente sotto il punto di vista probatorio ed informativo che, unitamente alla difficoltà di soddisfare tali requisiti nei brevi termini di prescrizione ed all' abolizione di talune configurazioni del reato, portano la fattispecie a non trovare assidua applicazione.

In altri termini tale riforma, per prendere le distanze dalla precedente, finisce per tipizzare eccessivamente la normativa e dunque, tra fenomeni di prescrizione e di *abolitio criminis*, con una disciplina sanzionatoria suscettibile di una visione duplice, avalla ciò che in dottrina è stata

definita la “depenalizzazione del falso in bilancio”.

3. La legge n. 262/ 2005:

“Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”

La legge n. 262 del 2005 (*“Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”*) si propone di intervenire sulla disciplina dei mercati regolamentati, sui soggetti che vi operano (imprese e intermediari finanziari) e sulle autorità tenute alla vigilanza. Essa modifica il precedente assetto a cui contribuivano il “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”, di cui al D.Lgs. n. 58/ 1998 (TUIF o anche conosciuta come legge Draghi) ed il “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (TUB), di cui al D.Lgs. n. 385/ 1993 , ed altre leggi speciali.

Tuttavia, con riferimento alla normativa delle false comunicazioni sociali di cui all' art. 30 del Titolo V (*“Modifiche alla disciplina in materia di sanzioni penali e amministrative”*) l' apporto che essa dà è solo parziale, lasciando sostanzialmente aperte le medesime problematiche precedenti all' intervento del legislatore. Subiscono delle alterazioni sia l' art. 2621 che l' art. 2622 in base a due direttrici: una prima di ampliamento del campo soggettivo di applicazione degli articoli ed una seconda di inasprimento sanzionatorio.

In merito al primo aspetto, per entrambe le fattispecie, si aggiunge ora al consueto elenco dei soggetti attivi del reato (*“amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori”*) una nuova figura, quella dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili. Sul piano sanzionatorio, invece, è il reato di false comunicazioni sociali a subire un inasprimento della pena, che prevede al primo comma dell' art. 2621 la reclusione fino a due anni, estendendo il precedente termine massimo di un anno e sei mesi.

Al comma V e VII rispettivamente dell' art. 2621 e 2622, si introduce poi un' ipotesi di sanzione amministrativa in caso di falsità od omissioni che non alterino in modo sensibile la rappresentazione della società in bilancio nei consueti triplici aspetti economici, patrimoniali o finanziari. Il legislatore esprime il concetto di alterazione non significativa per mezzo dei medesimi parametri quantitativi già adottati; la sanzione amministrativa in questione, in cui incorrono coloro che sono colpevoli di una rappresentazione non veritiera e corretta e pur sempre rientrante in tali limiti quantitativi, varia da 10 a 100 quote. In aggiunta, essi potrebbero subire l' interdizione, come è facile intuire, dall'esercizio dell'ufficio dei soggetti attivi suddetti, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (per un tempo che varia dai sei mesi ai tre anni).

L' articolo riformato ha inoltre portata innovativa con riguardo al danno che le falsità od omissioni cagionano ai destinatari. In primo luogo, introduce il concetto di danno alla società, espandendo l' ottica dei soggetti passivi del reato, che non sono più solo soci e creditori, ma anche la società come persona giuridica e distinta da quella dei soci, suscettibile di subire nocumento da tale condotta fuori legge. Come immediata conseguenza, anche' essa si troverà legittimata alla querela come soggetto offeso. In secondo luogo, il testo normativo espone anche un elemento innovativo, quello di grave nocumento ai risparmiatori; a partire dal quarto comma si affronta quindi da vicino il tema della tutela del risparmio, dell' istituzione di un' apposita Commissione, nonché l' obbligo di rendere partecipe le autorità giudiziarie delle controversie aziendali in specifici casi previsti dalla legge. Si espone di seguito la risultante del quadro così tracciato e seguente alla riforma:

- Art. 2621. (*False comunicazioni sociali*)

“Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i

direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorchè oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa".

- Art. 2622. (*False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori*)

“ Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorchè oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorchè aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma e' da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche

al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché' da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa".

È istituita, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la Commissione per la tutela del risparmio, di seguito denominata "Commissione", alle dirette dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio dei ministri.

La Commissione è organo collegiale, composta da un presidente e due commissari, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

Il Governo adotta, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un regolamento

ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, volto a determinare i requisiti di nomina del presidente e dei membri della Commissione e le funzioni della Commissione, al fine di garantirne l'autonomia e l'efficacia operativa.

La Commissione:

- a) svolge le proprie funzioni d'ufficio o su istanza dei risparmiatori;
- b) relaziona con cadenza semestrale sulla propria attività al Presidente del Consiglio dei ministri, che riferisce periodicamente ai Presidenti delle Camere;
- c) si avvale del supporto di un ufficio composto da dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza;
- d) ha l'obbligo di rendere rapporto all' autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge.”

4. La legge n. 69/ 2015:

“Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”

Con il Disegno di Legge S. 19 dell' 8 maggio 2013, il legislatore concretizza le intenzioni di riforma in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio. Queste premesse trovano compimento nella legge n. 69 del 2015, che espone dall' art. 9 al 14 del capo II (*“Disposizioni penali in materia di società e consorzi”*) le modifiche alla precedente disciplina . Tale intervento legislativo era richiesto dalle lacune lasciate aperte dalle precedenti riforme che, nell' intento di inquadrare strettamente le

fattispecie di reato, hanno finito per restringerne la portata legislativa e di conseguenza la tutela. Su queste basi fallaci e sulla scia della legge n. 190 del 2012 (“legge anticorruzione”) il legislatore si è mosso con il chiaro intento di contrastare il dilagare di fenomeni di corruzione in un circolo virtuoso che parte dagli strumenti forniti alla giustizia nel suo operare e continua il suo iter verso una maggiore trasparenza, dinamicità e libero mercato, sino al rilancio dell' economia nazionale . L' attenzione ricade sui reati di concussione e peculato, abuso d' ufficio, corruzione, induzione indebita a dare o ricevere utilità, associazione di tipo mafioso, illeciti con cui il falso in bilancio si ricollega ponendosi in rapporto di interdipendenza funzionale.

La legge riforma, per quanto d' interesse alla presente analisi, gli artt. 2621 e l'art. 2622 c.c. e completa la disciplina con gli artt. 2621- bis “*Fatti di lieve entità*” e 2621- ter “*Non punibilità per particolare tenuità*”.

Oltre alla differente punibilità del reato, secondo quanto appena accennato, l' intervento apportato all' articolo relativo alle false comunicazioni sociali al primo comma, rivede la vecchia dicitura relativa all' esposizione di “fatti materiali non rispondenti al vero ancorchè oggetto di valutazioni”, nonché la seguente riguardo l' omissione di “informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene”. Aggiungendo infatti alla prima l' aggettivo “ rilevanti” e sostituendo il più generico termine di “informazioni” con quello di “fatti materiali”, il legislatore intenderebbe porre attenzione su fatti non suscettibili di stima o “mera valutazione” che caratterizzano alcune voci di bilancio, considerando piuttosto penalmente rilevanti dati oggettivi, finendo tuttavia per ridimensionare l' ambito oggettivo d' applicazione del reato. Queste nuove espressioni, congiuntamente all' eliminazione della locuzione “ancorchè oggetto di valutazioni”, non hanno però convinto il sentire comune in ambito dottrinale e giurisprudenziale della totale esclusione dei valori estimativi

dalla fattispecie di falsità in bilancio; si assiste piuttosto ad una duplice visione interpretativa, una restrittiva ed una estensiva. Del primo avviso è la Corte di Cassazione, la quale si è già espressa in tal senso con due sentenze; nell' analisi di un caso di bancarotta impropria derivante da comportamenti di cui all' art. 2621, la Suprema Corte propone infatti una tale interpretazione sulla base di diverse considerazioni. Innanzitutto, la locuzione usata già dalla riforma del 2002 di “fatti materiali non rispondenti al vero”, esplicitamente comprendeva le valutazioni, adottando la consolidata accezione di “fatti” secondo quanto previsto dalla versione iniziale del Codice Civile. Il riferimento alle valutazioni estimalive diveniva inoltre esplicito nella statuizione delle soglie quantitative di non punibilità. La soppressione di tali soglie ed il mancato rimando alle valutazioni nella prima dicitura, nonché l' uso del termine piuttosto pregnante di “materiali”, hanno portato a credere che la riforma escludesse intenzionalmente dalle fattispecie di cui agli artt. 2621 e 2622 qualsivoglia tipo di posta suscettibile di valutazione.

A ben vedere, tuttavia, la Corte Costituzionale non trova alcun motivo di ritenere le valutazioni escluse dalle fattispecie; in primo luogo, essa osserva come questi articoli non si discostino dall' ambito applicativo del similare art. 2638 (“*Ostacolo alle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza*”) che invece include palesemente le valutazioni. Dappresso, essa fa leva sulla reinterpreteazione dell' inciso, spesso travisato, “ancorchè soggetti a valutazione” conferendo alla frase un' accezione concessiva che esprima l' inclusione di tutti i fatti, *sebbene* oggetto di valutazione. Tale locuzione, frutto dell' ingegno del legislatore, non risulta nuova alla dottrina, che ne aveva già fatto uso nella legge 154/ 1991 per circoscrivere il reato di frode fiscale per come formulato nella precedente legge 516/ 1982 con l' esplicito intento di evitare l' incriminazione delle valutazioni estimalive. Tale orientamento legislativo, però, è stato smentito dalla riforma dei reati tributari del 2000 che non solo modifica la suddetta formula, ma conferisce peso alle valutazioni “estimalive divergenti”, seppure nella soglia del 10%

(art. 7, comma 2, D.Lgs 74/ 2000). In conclusione, essa ha stabilito nella sentenza 33774 del 2015 che il nuovo testo, in considerazione di ciò che può essere definito materiale o meno, lascerebbe spazio ad una interpretazione aperta ed a fattispecie prive di tipizzazione, contro il precetto di tipicità della legge penale. Conferendo alla luce dei suddetti elementi un' interpretazione restrittiva alla nuova formulazione, la Suprema Corte auspica tuttavia una verifica degli ambiti applicativi della fattispecie, anche visto e considerato il peso delle poste soggette a valutazione nel bilancio, che finirebbero per godere di un ingiustificato esonero dalla disciplina normativa. Vi è in sostanza una mancata approvazione da parte della Corte di una tale inversione di marcia del legislatore, che ha inteso escludere con la riforma del 2015 tale tipo di poste di bilancio.

Trattato l' argomento delle valutazioni, altro elemento di rilievo è la novità introdotta dalla riforma con l' aggiunta di due articoli. Questi, a differenza delle fattispecie riconducibili all' art. 2621 di reclusione da uno a cinque anni, riducono il termine da sei mesi fino ad un termine di tre anni in presenza dell' attenuante di “fatti di lieve entità” (art. 2621- bis), valevole anche per le società non soggette a fallimento ai sensi della legge fallimentare e procedibile a querela di parte (articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267). L' art. 2621- ter introduce invece l' elemento di “tenuità” del reato investendo il giudice del compito di valutare l' entità del danno arrecato alla società, nonché ai soci od ai creditori, secondo i parametri di cui all' art. 131- bis del codice penale.

L' art. 2622 subisce una chiara modifica a partire dal titolo stesso, che passa da “false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori” a “ false comunicazioni sociali delle società quotate”, mettendo in evidenza il doppio binario su cui corrono le diverse tipologie di società, quotate e non quotate, e quindi gli artt. 2621 e 2622. Su questa distinzione si basa l' intero articolo, che assimila anche le le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta

di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, per i quali vi è stata ammissione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Netto è invece l'intervento dal punto di vista punitivo; la pena passa dal minimo di sei mesi fino ad un massimo dei tre anni della dicitura precedente, ad un minimo di tre fino ad un massimo di otto anni. Inoltre, coerentemente alle intenzioni di conferire rilievo al solo obiettivo di trasparenza e veridicità delle comunicazioni, viene meno la perseguibilità a querela e similmente, per entrambi gli articoli, vengono meno le soglie di esclusione di punibilità per talune percentuali del risultato economico di esercizio, del patrimonio netto e su valutazioni estimative non concordi. Due aspetti caratteristici della precedente formulazione del testo normativo restano invariati con tale intervento: il dolo specifico con cui viene compiuta l'azione in contravvenzione alla legge ed il carattere di concretezza del reato di pericolo.

Come nel precedente articolo, l'esposizione di fatti non rispondenti al vero o l'omissione di fatti materiali rilevanti deve celare una manifesta intenzionalità dell'atto illegale, qui anche rimarcata con il termine "consapevolmente". In secondo luogo, invece, il testo normativo introduce il rafforzativo "concretamente idoneo ad indurre altri in errore" per dotare i due delitti del connotato di reati di pericolo, appunto, concreto. A questa aggiunta, segue l'omissione dell'inciso "con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico", anche il linea con la rivisitazione dell'intero assetto dell'art. 2622.

Con l'eliminazione delle soglie quantitative ed il mantenimento della medesima figura di reato, la legge n. 69 del 2015 ha sostanzialmente portato all'ampliamento del campo d'applicazione della disciplina delle false comunicazioni, in senso opposto rispetto alla precedente riforma del n. 61 del 2002 che aveva fatto assistere ad un suo significativo

ridimensionamento.

Il quadro normativo che la legge 69/ 2015 delinea è quindi il seguente:

- Art. 9 (Modifica dell'articolo 2621 del Codice Civile)

“ L'articolo 2621 del codice civile e' sostituito dal seguente:

«Art. 2621 (False comunicazioni sociali). - Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi» “

- Art. 10 (Introduzione degli articoli 2621-bis e 2621-ter del Codice Civile) “ Dopo l'articolo 2621 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 2621-bis (Fatti di lieve entità). - Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il

delitto è procedibile a querela della società', dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”

- Art. 2621-ter (*Non punibilità per particolare tenuità*).

“ Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis»”

- Art. 11 (*Modifica dell'articolo 2622 del Codice Civile*)

“ L'articolo 2622 del codice civile e' sostituito dal seguente:

«Art. 2622 (False comunicazioni sociali delle società quotate). -Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari

ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi»”

- *Art. 12 (Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari)*

“All'articolo 25- ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituito dal seguente: «In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:»;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote»;

c) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote»;

d) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria a quattrocento a seicento quote»;

e) la lettera c) è abrogata “.

Capitolo 2

Il falso in bilancio

Dopo aver ripercorso nel capitolo primo l' iter che la disciplina del falso in bilancio ha subito dalla sua nascita fino alle più recenti modifiche, il capitolo secondo ha il fine di inquadrare il falso in bilancio nei suoi elementi costitutivi: il mezzo tramite cui viene compiuto il reato, ovvero l' oggetto del reato (i bilanci, le relazioni e le altre comunicazioni sociali), chi è suscettibile di metterlo in atto (i soggetti attivi) e quindi l' elemento soggettivo che lo contraddistingue.

1. L' oggetto del reato: i bilanci, le relazioni e le altre comunicazioni sociali

1. 1. Diversi tipi di comunicazione in ambito aziendale

Il punto di partenza dell' analisi è quello che guarda al bilancio, alle relazioni che per legge lo accompagnano ed in generale alle altre comunicazioni sociali con particolare riguardo al loro ruolo informativo. Lo spessore che tali informazioni hanno, su cui si sono poste le basi già nel capitolo introduttivo della tesi, non è limitato alla dimensione aziendale; le comunicazioni che l' azienda rivolge all' esterno, secondo la classificazione proposta da M. Allegrini⁵, possono essere ricondotte a tre tipologie: la comunicazione commerciale, la comunicazione socio-ambientale, la comunicazione economico-finanziaria. Come si può già intuire, la comunicazione di tipo commerciale è rivolta al pubblico dei clienti dell' azienda in questione, sia potenziali che già acquisiti; essa riguarda la

⁵ M. Allegrini, *“L’informativa di periodo nella comunicazione economico-finanziaria”*, Milano, 2003, pp. 4- 5

presentazione, promozione e diffusione dei prodotti e servizi aziendali. Anche il termine di comunicazione socio- ambientale è abbastanza evocativo, questo tipo di comunicazione è quello che l'azienda rivolge all' ambiente in cui nasce ed in cui esercita la propria attività. La società si inserisce in tale contesto socio- ambientale come ente economico in grado di impiegare risorse per generarne in misura maggiore e per poi destinarle all' ambiente stesso. La società crea valore sociale nell' interesse degli attori che si trovano ad interagire con essa a più livelli e con gradi diversi di coinvolgimento: da dipendenti e fornitori, fino alle associazioni portatrici di interessi (sindacati, associazioni di categoria ...) ed agli enti pubblici in senso lato. Lo scopo della comunicazione socio- ambientale è proprio quello di rendere nota la misura di tale capacità di creare valore.

L' ultimo tassello che completa questo meccanismo di interazione tra azienda ed ambiente, è quello costituito dalla comunicazione economico-finanziaria. Si tratta di una visione quali- quantitativa dell' attività svolta dall' impresa e dei suoi risultati; consta della valutazione delle condizioni di maggiore o minore autonomia finanziaria, di consistenza dei flussi di cassa generati (in entrata ed in uscita), delle situazioni patrimoniali e reddituali che, in un' ottica prospettica, proiettano l' azienda verso la sua evoluzione.

Tra le varie altre possibili classificazioni della comunicazione aziendale, vi è quella di Di Stefano, che si basa sull' intenzionalità dell' esternazione delle informazioni societarie al pubblico. La comunicazione, nella sua ottica, può essere: dovuta, volontaria o derivata⁶. La comunicazione dovuta rappresenta l' informativa obbligatoria per l' impresa, che rivolge al pubblico in virtù di precise disposizioni di legge volte a tutelare tutti coloro che vantano interessi verso questa ed in particolar modo, in favore delle posizioni deboli che dispongono di un potere contrattuale piuttosto

⁶ G. di Stefano, *“Il sistema delle comunicazioni economico-finanziarie nella realtà aziendale moderna”*, Milano, 1990, p. 151

limitato⁷. La comunicazione voluta, invece, essendo animata dalla volontà dell'azienda stessa di rendere pubbliche ulteriori informazioni, accessorie rispetto alle prime, può essere personalizzata ed indirizzata ad interlocutori mirati e può per questo assumere forme destrutturate e flessibili. Si tratta infatti perlopiù di comunicazioni a mezzo mass-media o di comunicati stampa, ma anche di documenti di tipo contabile e finanziario, nonché organizzativo. In quest'ultimo caso le informazioni afferiscono alle politiche aziendali, ai centri di potere, al grado di rigidità della struttura aziendale ed al suo livello di burocratizzazione, nonché ai risultati prefigurati e conseguiti.

Infine, la comunicazione derivata è quella che l'entità aziendale elabora e sintetizza in quanto proveniente ed originata da altri attori del sistema economico. In queste operazioni di elaborazione e sintesi le imprese vengono affiancate da società specializzate che per mezzo del lavoro di analisti contabili e finanziari, forniscono i servizi più disparati.

Gli strumenti informativi di periodo che accompagnano il bilancio si collocano a diversi livelli aziendali e disciplinari; dalla relazione annuale di corporate governance alle analisi finanziarie, dal piano strategico al rapporto di sostenibilità, sino al sito internet aziendale. In un contesto così mutevole e dinamico, che non è stato immune dalle influenze delle nuove modalità di comunicazione, il bilancio, sia esso d'esercizio o consolidato, annuale o intermedio, ordinario o straordinario, resta un punto di riferimento stabile nel panorama aziendale e non solo.

Angela Broglia Guiggi definisce il bilancio per molti soggetti portatori d'interessi "la principale -se non unica- fonte informativa sulla situazione aziendale e sull'andamento gestionale dell'impresa nelle cui vicende si trovano, a vario titolo, coinvolti"⁸. Si badi bene che tra tali portatori di interessi, un posto in prima linea è riservato agli amministratori stessi del-

⁷ G. Geriani, Osservazioni critiche sul contenuto obbligatorio di taluni bilanci di esercizio, Verona, 1984, p.13.

⁸ A. Broglia Guiggi, *La funzione del bilancio di esercizio tra evoluzione e tendenziale mutazione*, Torino, 2004, p. 14.

l'azienda ed a colui o coloro che detengono il capitale di comando⁹. Infatti, presi dal rilievo che il bilancio possiede oggi per l'informativa che dà al pubblico, trascuriamo forse la sua rilevanza come documento interno e dimentichiamo che, prima del recepimento della IV Direttiva CEE, nel sentire comune il bilancio interno e quello pubblico viaggiavano ancora su due binari separati. Per i soggetti interni diviene di fondamentale importanza l'attendibilità delle grandezze rilevate nei documenti contabili, anche e soprattutto per desumere un'interpretazione fedele alla realtà della situazione aziendale e quindi una stima sostenibile della crescita prospettica, congrua alla remunerazione del capitale e sicura per il mantenimento di un equilibrio monetario, finanziario ed economico.

Non appena il bilancio, e le comunicazioni sociali in generale, si distaccano dal contesto aziendale per assumere rilevanza pubblica, si pone il problema della conciliazione di interessi di diverse categorie di soggetti. Il problema, che già venne percepito da uno dei padri dell'economia aziendale quale Amaduzzi, trova in realtà una risoluzione immediata e piuttosto ragionevole se si pensa alla priorità che i dati resi pubblici hanno, quella di descrivere i fatti aziendali con coerenza rispetto all'attività caratteristica svolta dall'azienda e non invece rispetto alle diverse categorie di portatori d'interessi per il conseguimento di scopi determinati¹⁰. Lo stesso bilancio italiano di matrice civilistica, non riesce a configurarsi come un documento neutrale rispetto a tali interessi; almeno sino al recepimento della IV e VII Direttiva CEE, strizzava evidentemente l'occhio alla categoria dei creditori sociali e solo successivamente a tali interventi comunitari viene indirizzato in modo più generico a "soci e terzi". Gli stessi principi contabili internazionali propendono per una comunicazione che guardi con favore, piuttosto che a coloro che

9 E. Ardemani, *"Studi e ricerche di ragioneria"*, Milano, 1986, pp. 187- 188.

10 *"Conflitto ed equilibrio di interessi nel bilancio dell'impresa"*, Bari, 1949 in *Studi di economia aziendale*, nuova edizione delle pubblicazioni in occasione della giornata di studio per ricordare Aldo Amaduzzi, Roma 1995, pp. 433-437.

apportano capitale di credito, a coloro che conferiscono capitale di rischio, ovvero gli azionisti.

Ad ogni modo, tanto nella dimensione interna, quanto in quella esterna alla società, per le diverse categorie di *stakeholders* societari il bilancio è uno strumento informativo prezioso ed imprescindibile ai fini delle valutazioni a cui esso porta. La centralità del bilancio nell' informativa aziendale e pubblica richiede che esso sia affidabile, che si configuri come un documento alquanto formalizzato e (per certi versi) standardizzato, ma anche che sia sottoposto ad un controllo su più fronti dalle varie autorità competenti. Nel caso in cui si riescano invece ad introdurre informazioni false o ad ometterne di rilevanti, tali requisiti vengono meno, causando in una data economia delle falle che ne alterano inevitabilmente il normale funzionamento e ne impediscono l' efficienza.

1. II. L' evoluzione della disciplina legislativa italiana in materia di bilancio d' esercizio dal 1865 ai principi contabili internazionali

Le prime norme in tema di bilancio d' esercizio apparivano nel codice civile del 1865, scarse nel numero e scarse nel contenuto, limitate alle società in accomandita semplice. Con il codice del commercio, iniziano a farsi alcuni accenni al suo processo di redazione; l' art. 176 investe gli amministratori del compito di rappresentare “il capitale sociale realmente esistente” e di “dimostrare con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti e le perdite sofferte”. Anche con la nascita del codice civile del 1942, le norme a disciplina del bilancio si mostravano ancora ben lontane dalla loro attuale conformazione. L' articolo 2423, statuiva che il bilancio dovesse riportare con “chiarezza” e “precisione” situazione patrimoniale , nonché gli utili o le perdite avute. Il primo requisito si sostanzia, non solo

nel rispetto dei contenuti minimi obbligatori del bilancio, ma anche nelle necessarie integrazioni¹¹. Il requisito della precisione, invece, ha una duplice valenza: da un lato si sostanzia nella quantità di dati che danno la possibilità di non lasciare aree di indeterminatezza nel bilancio e dall' altro, nella capacità di veicolare informazioni di un' entità economica, quello aziendale, in continuo divenire. Lo stesso articolo, che rappresenta uno dei punti cardine in materia contabile e di bilancio, lo identificava con la sola esposizione dello stato patrimoniale ed ugualmente, non era previsto alcun criterio di valutazione delle passività. Non contemplando alcun conto economico a integrazione della situazione aziendale patrimoniale, esso non era neppure definito nel suo contenuto, come del resto accadeva per le relazioni degli amministratori e dei sindaci. Inoltre, con l' incorporazione ed unione del codice civile e del codice di commercio, una notevole riduzione di potere subisce l' assemblea degli azionisti, determinando una distinzione netta tra i compiti spettanti agli amministratori e quelli di competenza dei possessori di azioni; se ai primi spetta il compito di redigere il bilancio, ai secondi non resta che un potere di approvazione del progetto di bilancio, di attivazione di processi di responsabilità nei confronti dei medesimi e , nei casi estremi, di revoca degli amministratori. Fu solo con la cosiddetta “mini- riforma delle società per azioni”, entrata in vigore con la legge n. 216/ 1974, che il conto economico assunse forma analitica e quindi distinta per voci in modo da consentire al lettore di ricostruire l' andamento ed il risultato d' esercizio; strutturato a sezioni contrapposte, prendeva per questo il nome del conto “perdite e profitti”. La stessa riforma formulò l' art. 2425- bis fornendo alcune direttive sulle voci di conto economico e stabilì con l' art. 2429- bis il contenuto della relazione degli amministratori. Questa relazione assunse rilievo in misura quasi paragonabile alla forma attuale, dando rilievo in senso interpretativo ed esplicativo dei dati numerici contenuti in bilancio, nonché integrativo dei criteri di valutazioni e delle variazioni intercorse

¹¹ B. Libonati, *“Bilancio delle società”*, Torino, 1980, pp. 813- 815

nel corso dell' esercizio. Da ultimo, ma molto significativo per comprendere gli intenti di trasparenza del legislatore, venne istituita la revisione contabile e la certificazione dei bilanci per le società di capitali. Da questo momento in poi il bilancio assume rilevanza pubblica nel suo contenuto informativo; esso va anzi a tutela della pubblica fede, ovvero dell' interesse collettivo piuttosto che di singoli portatori d' interessi. Con il recepimento della IV e VII Direttiva CEE, ad opera del D.lgs. n. 127/1991, tale funzione del bilancio si impone come primaria ed imprescindibile in un contesto economico ben diverso, più dinamico e complesso di quello da cui avevano preso le mosse le prime codifiche normative.

Un ultimo e definitivo passo della disciplina di bilancio è quello verso l' internazionalizzazione, che si è avuto con il regolamento n. 1606 del 19 luglio 2002 sulla base del quale il Governo ha emesso il D. lgs n. 38/ 2005. Con tale disposizione, i principi internazionali divengono obbligatori e direttamente applicabili, risolvendo la precedente fase in cui erano subordinati al codice civile ed utilizzati nella prassi professionale come regole tecniche di supporto.

1. III. I bilanci, le relazioni e le altre comunicazioni sociali

La commissione di un reato ha effetti che ricadono su un oggetto giuridico e su un oggetto materiale. Essi vanno tenuti ben distinti, infatti l' oggetto giuridico consta dell' interesse tutelato da una normativa, mentre l' oggetto materiale è l' elemento su cui incide l' azione criminosa. Nel caso del falso in bilancio, il bene giuridico compromesso è proprio il diritto all' informazione veritiera da parte dei soci e del pubblico, mentre il bene materiale che si presta come matrice del comportamento illegale è molteplice e si tratta dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali. Tale dicitura non ha subito mai modifiche sostanziali nel corso degli anni e dei diversi interventi avvenuti sul testo normativo con il

succedersi delle riforme; si passa infatti dall' enunciato del codice civile del 1865 di “ relazioni o comunicazioni d' ogni specie fatte dall' assemblea generale, nei bilanci o nelle situazioni delle azioni” alla versione non molto distante del 2002 e quindi del 2015 di “relazioni, (...) bilanci o (...) altre comunicazioni sociali”.

Nel pieno rispetto del principio di tipicità della legge, con la statuizione esplicita agli artt. 2621 e 2622 degli oggetti materiali del reato di false comunicazioni sociali, il legislatore ha inteso escludere tutti i restanti veicoli di comunicazione di informazioni societarie dalla possibilità di essere ritenuti oggetti materiali del reato di false comunicazioni, e che come tali, divengono non rilevanti.

Il bilancio, di cui si è già evidenziata l' utilità comunicativa e l' importanza informativa, è l' oggetto materiale del reato più consistente e carico di informazioni tanto importanti, quanto delicate nella loro rappresentazione. L' articolo 2423 descrive gli elementi obbligatori e formativi del bilancio, dicendolo costituito “dallo stato patrimoniale [2424], dal conto economico [2425], dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa [2427]”; da ciò deriva che l' alterazione rispetto alla realtà di qualsiasi dato contenuto in uno essi rende il bilancio falso. Inoltre, non è solo il bilancio d' esercizio ad essere fatto oggetto della fattispecie criminosa, vi rientrano bensì anche i bilanci cosiddetti “straordinari” e quelli consolidati. Il bilancio straordinario non viene redatto al termine di ogni esercizio amministrativo al pari di quello ordinario ma, come suggerisce il termine, viene redatto in circostanze che eccedono l' ordinario svolgimento dell' attività d' impresa; in occasione di fusione, scissione, trasformazione, scorporo, cessione e liquidazione. La eccezionalità di tali operazioni richiederà che il bilancio sia fatto con uno scopo diverso da quello richiesto al bilancio ordinario; esso infatti non mira a far emergere il reddito di periodo in un' ottica di continuazione dell' impresa, ma ad evidenziare il valore economico della stessa (o di una parte di essa) per prendere atto del valore a cui può avvenire uno scambio

o un' incorporazione, del valore che essa ha singolarmente considerata rispetto ad una totalità, nonché delle risorse che è ancora in grado di distribuire in caso di cessazione dell' attività. Il bilancio consolidato, invece, rappresenta negli stessi aspetti in cui lo fa il bilancio ordinario, la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di un gruppo di società legate tra loro da legami partecipativi. Sono tenuti alla redazione di tale documento, alla luce del D.lgs. 127/ 1991, tutte le società di capitali che controllano altre società¹². Gli amministratori della società capogruppo hanno il compito di redigere il bilancio consolidato. Incaricati di tale redazione, avranno anche il compito di denunciare eventuali anomalie nei bilanci ordinari delle società controllate; ai sensi dell' art. 2392, infatti, " in ogni caso gli amministratori (...), sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose". Tale assetto normativo espone gli amministratori ad un duplice pericolo e fa nascere diverse fattispecie di falsità nell' ambito del bilancio consolidato: la falsità originaria e quella derivata. Nel primo caso la rappresentazione non veritiera è causata da una mancanza dei redattori del consolidato nel rispettare le medesime regole valevoli per i bilanci ordinari; nel secondo caso, chi redige il bilancio finale riporta in tale documento una falsità per mancanza di controllo sui dati forniti dalle società controllate o collegate.

Da ultimo, si precisa che i bilanci infrannuali non sono ricondotti alla fattispecie delle false comunicazioni sociali, in quanto documenti non obbligatori; questo tipo di bilancio è infatti disposto in ordine a fini particolari e non per legge.

Passando invece al secondo oggetto materiale di reato, le relazioni, esse sono costituite da documenti a contenuto variabile secondo i vari aspetti aziendali che possono riguardare; tendono in generale a valutare

¹² con i doveri di eccezione previsti dall' art. 27 del medesimo decreto legislativo

l' andamento dell' attività, o della gestione, ma riportano anche eventi accaduti di significativa importanza ai fini dell' informativa di bilancio. Possono provenire da diversi soggetti nell' ambito aziendale, pur sempre in virtù di una qualifica specifica di cui sono investiti. Le relazioni sociali particolarmente conosciute sono la relazione degli amministratori e la relazione dei sindaci, ma anche quelle richieste per documentare operazioni straordinarie (come nel caso delle relazioni sui progetti di fusione e di scissione) o in occasione di particolare rilievo per la contabilità (come in caso di delibera sulla distribuzione di acconti sui dividendi, o in caso di diminuzione del capitale sociale sotto alla soglia di un terzo a causa di perdite).

Da ultimo, le comunicazioni sociali che rientrano nella fattispecie delle false comunicazioni sono state tassativamente disciplinate dal legislatore, col fine di circoscrivere l' ambito di punibilità di queste ultime che altrimenti, a causa dell' ampia accezione del termine, finirebbe per abbracciare un ambito eccessivo di divulgazioni ed esternazioni di fatti aziendali. Quelle previste dagli artt. 2621- 2622 sono tutte e solo quelle “previste dalla legge, dirette ai soci e al pubblico”. Ciò significa che le comunicazioni punibili devono avere il carattere di tipicità legislativa e devono essere espressamente indirizzate ad un pubblico di soggetti, per l'appunto i soci e il pubblico. Riferendosi al pubblico, il legislatore ha voluto estendere la tutela dalle false comunicazioni anche nei confronti di terzi che hanno con la società legami, e vantano quindi interessi, come gli investitori, i risparmiatori, i creditori; ha lasciato invece fuori dall' ambito di punibilità tutte quelle comunicazioni volte ai rapporti societari interni.

La legge prevede che ci siano due tipi di condotte rientranti nella sfera della fattispecie delle false comunicazioni sociali, ai sensi degli artt. 2621-2622: la prima dal carattere commissivo, che si sostanzia nell' esposizione di “fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ancorchè oggetto di valutazione” ed una seconda dal carattere omissivo, che riguarda la mancanza di comunicazioni imposte dalla legge in quanto asservite al più

alto fine della rappresentazione della società (o del gruppo cui essa appartiene) nei suoi aspetti economici, patrimoniali o finanziari.

Soffermandosi sulla condotta omissiva, si noti che essa viene punita con la reclusione solo successivamente alla già citata riforma del 2002; in un primo momento, infatti, erano previste per questa le sole sanzioni pecuniarie, al pari della condotta commissiva. Al riguardo si ricorda che con la legge 660/1931 il reato di false comunicazioni sociali venne elevato a delitto, comminando la pena di reclusione da tre a dieci anni ed una multa variabile da lire diecimila a centomila (art. 2, comma 1) mentre l' omissione delle informazioni rilevanti rimase soggetta alle sole sanzioni amministrative.

La riforma n. 61/ 2002 ha specificato che tali condotte possono insistere anche su "beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi", intendendo così allargare il campo d' azione della disciplina del falso in bilancio anche agli intermediari che operano attraverso i fondi conferiti dal pubblico. Rispetto alla versione precedente, il testo normativo ha subito l' aggiunta di due elementi: dell' aggettivo "materiale" accostato ai fatti rilevanti non rappresentati in modo veritiero, e dell' inciso "ancorchè oggetto di valutazioni". Con il primo elemento, il legislatore ha voluto precisare che rientrano nelle voci di bilancio suscettibili di subire falsificazione o omissione tutte e solo quelle oggettivamente ravvisabili e rilevanti nella realtà aziendale, intendendo con questo espediente tagliare fuori tutte le componenti soggettive, come prospetti e proiezioni.

Concludendo, per dirsi rilevanti le informazioni devono essere destinate a terzi soggetti che basano su queste le proprie decisioni e pervengono a considerazioni rilevanti per gli interessi che depongono nella società; quindi le sole informazioni rivolte al pubblico ed ai soci e disciplinate dalla legge risulteranno rilevanti. Le informazioni che non sono invece richieste dalla legge si pongono ad un piano inferiore di importanza ai sensi della fattispecie; le comunicazioni spontanee infatti, in caso di mancanza, non configurano false comunicazioni.

2. I soggetti attivi

La formulazione degli artt. 2621- 2622 risultante dall' ultima riforma si discosta in senso restrittivo dalla versione iniziale contenuta nel codice civile del 1865; i soggetti che ad oggi sono ritenuti capaci di mettere in atto il reato di false comunicazioni sociali sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società, tralasciando dall' elenco promotori e soci fondatori, invece previsti dall' antesignano art. 247. Quest' evoluzione della normativa è una diretta conseguenza della restrizione dell' ambito oggettivo della stessa: senza ricomprendere nella fattispecie l' atto costitutivo, l' inclusione di coloro che li hanno predisposti non avrebbe trovato soluzione di continuità (si ricordi infatti che la forma originaria dell' articolo prevedeva che i fatti non rispondenti al vero potessero riguardare anche la costituzione della società o le condizioni economiche della stessa).

Come si è già accennato, ciò che contraddistingue il reato in questione dal lato dei soggetti che lo pongono in essere, è il carattere di reato proprio¹³; di contro al reato cosiddetto comune, esso può essere commesso soltanto da colui che è investito di una determinata qualifica o posizione. Tutti i soggetti riportati sono punibili in quanto nell' esercizio della loro professione agiscono a diversi livelli sui beni giuridicamente tutelati; dalla redazione degli amministratori alla supervisione sindacale del collegio fino all' operato dei direttori, dei dirigenti e dei liquidatori (in caso di dissesto societario)¹⁴.

Anche considerando l' ordinaria ripartizione dei compiti che ciascuna

¹³ G. Trerè, *I nuovi reati societari: le false comunicazioni sociali*, in *Giurisprudenza di merito*, 2004, p. 1315.

¹⁴ M. LEI, *I soggetti attivi dei reati societari*, in *Diritto penale e processo*, N. 6/2010, p. 728.

professione esercita nell' attività d' impresa, non si può ignorare che ciò avviene nel contesto dell' impersonalità dell' impresa stessa; la ripartizione concreta dei compiti e la misura del contributo in questi immesso non sono agevolmente distinguibili. Nasce da questi presupposti la necessità di individuare il soggetto su cui di fatto ricade il dovere, e parallelamente il potere, di compiere certi atti; solo su di lui ricade l' incriminazione del reato.

Un vivo dibattito si è acceso in merito all' opportunità o meno di punire anche quei soggetti che di fatto esercitano funzioni suscettibili di compiere il reato in virtù del trasferimento dei compiti da parte di un altro soggetto qualificato¹⁵. Di fronte ai due possibili orientamenti della discussione, l' uno nel senso restrittivo di non estendere l' ambito soggettivo della fattispecie anche a questi soggetti e l' altro nel senso espansivo, si conviene che il delegante, sempre e solo dopo aver provato il trasferimento delle mansioni per ottenere efficacia liberatoria dalle sue responsabilità, resta comunque obbligato per la sorveglianza sul delegato.

2. 1. Gli amministratori ed i direttori generali

Come emerge dall' art. 2380- bis cc, è di esclusiva competenza degli amministratori la gestione dell'impresa; essi la svolgono con il fine ultimo di realizzare l' oggetto sociale, in forma di consiglio di amministrazione, o come amministratori unici¹⁶. La forma collegiale dell' organo è obbligatoriamente richiesta in caso di società quotate ed è invece discrezionale in caso contrario. Il numero di componenti del consiglio, se non è prestabilito dallo statuto, o è definito solo in termini massimi e minimi, viene determinato dall' assemblea. L' assemblea dei soci ha anche il potere di eleggerne il presidente, qualora non venga individuato dal

¹⁵ Cassazione, sez. III, 3 aprile 1992

¹⁶ G.F. Campobasso, *Diritto commerciale 2, Il diritto delle società*, Torino, 2015, pp. 352 ss.

consiglio stesso. È possibile evidenziare nell' ampio raggio dei poteri amministrativi tre principali ambiti d' influenza. Essi esercitano innanzitutto il potere gestorio della società, deliberano cioè su tutti gli argomenti attinenti alla gestione che non siano per legge riservati all' assemblea dei soci. In virtù del loro coinvolgimento in prima linea nell' attività d' impresa, essi esercitano esternamente il potere di rappresentanza della società che guidano; tale potere, ai sensi dell' art. 2384 cc può essere attribuito agli amministratori dallo statuto o all' atto stesso della nomina ed ha portata generale. Vi sono poi una serie di compiti disparati che vanno dalla convocazione dell' assemblea alla supervisione ed eliminazione di atti pregiudizievoli alla società (2392, comma 2) fino al compito che rileva in questa sede, quello di curare la tenuta dei libri e delle scritture contabili, la redazione del progetto di bilancio da sottoporre all' assemblea, l' adempimento degli obblighi di pubblicità. Gli amministratori sono investiti di tali poteri per legge ed assumono quindi tali funzioni inderogabilmente. Da tale investitura, consegue una responsabilità personale civile (artt. 2392- 2395) e penale (artt. 2621- 2638). Con riguardo alle tematiche di nostro interesse, il reato di falso in bilancio che essi sono suscettibili di commettere rientra nell' ambito delle responsabilità che gli amministratori hanno nei confronti della società. L' art. 2392 impone agli amministratori di operare “con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze” ed afferma che, in relazione a tali obblighi, essi sono solidalmente responsabili (ad eccezione del caso in cui l' onere trovi individuazione in un amministratore specifico o spetti al comitato esecutivo). Essi restano solidalmente responsabili anche nel caso in cui non abbiano impedito, nei limiti dei loro poteri, il compimento di fatti pregiudizievoli o non ne abbiano attenuato le conseguenze dannose. Tale disposizione del codice civile, unitamente all' articolo 40 del codice di procedura penale, rendono inequivocabile la punibilità degli amministratori a titolo di concorso per omissione. Per stabilire la

sussistenza del reato di false comunicazioni sociali in tal senso, spetterà al giudice ravvisare negli atti commessi (o omessi) il dolo dell'amministratore.

La responsabilità degli amministratori è comunque una responsabilità per colpa e non oggettiva; la responsabilità per atti od omissioni non sussiste infatti qualora essi abbiano fatto annotare senza indugio il loro dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, comunicandolo tempestivamente ed in forma scritta al presidente del collegio sindacale. Tale azione di responsabilità può essere esercitata sia su iniziativa dell'assemblea ordinaria che del collegio sindacale a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Infine la loro figura, seppur deputata a svolgere la funzione gestionale a tutto tondo, non si risolve in quella di un semplice mandatario, ma configura una vera e propria figura tipica non risolubile in alcun'altra. Questo complesso rapporto si declina poi in una serie di altri legami che si impongono alla nostra attenzione a causa delle delicate questioni che sollevano. Gli amministratori si avvalgono spesso nella gestione dell'attività d'impresa della stabile collaborazione di altri soggetti inseriti nell'organigramma societario. Tale figura, che si trova in una posizione formale di subordinazione agli amministratori stessi, è quella dei direttori generali richiamata dallo stesso art. 2621. È anche possibile che convivano all'interno della società più direttori generali e in tal caso prende vita il comitato di direzione. I direttori generali si inseriscono, al pari dei primi, nell'alta gestione societaria e sono tra loro equiparati da norme sia penali che fallimentari (art. 223 ss. l. fall.). A ribadire la vicinanza alla figura degli amministratori, le responsabilità dei direttori generali sono le medesime previste per questi, qualora però essi siano nominati dall'assemblea o adempiano a compiti specifici. L'aspetto equivoco di un tale assetto organizzativo delle attività amministrative si verifica quando il soggetto beneficiario della delega di tali compiti, di fatto partecipa alla gestione aziendale ma è tuttavia privo della veste formale di amministratore per

svariate ragioni: invalidità della nomina, sussistenza di cause di ineleggibilità, revoca o scadenza dell' incarico. Tra queste, la circostanza più ricorrente è quella dell'amministratore privo un'investitura formale da parte dell' assemblea dei soci, che esercita tuttavia incarichi gestori. Secondo l' art. 2639, la disciplina che riguarda la loro responsabilità è ricondotta a quella degli amministratori formali; è cioè posto allo stesso rango "sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione"¹⁷. Perchè le due figure siano a tutti gli effetti paragonabili, devono quindi sussistere due presupposti: l' amministratore di fatto è affiancato a quello formale nello svolgimento dell' attività gestoria ed i poteri che di fatto esercita sono uguali a quelli che avrebbe qualora regolarmente e formalmente incaricato. In secondo luogo, deve sussistere la significatività e continuità delle mansioni che mette in pratica¹⁸. L' estensione di tale normativa viene estesa agli amministratori di fatto nelle società a responsabilità limitata, qualora facciano parte della compagine sociale e solo in presenza di dolo, sulla base della considerazione che i soci sono generalmente chiamati a rispondere solidalmente con gli amministratori qualora abbiano deciso o autorizzato atti dannosi per la società (art. 2476, comma 7). A tale posizione si perviene poi nelle società per azioni sulla base dell' art. 2396 che esplicitamente ammette che le medesime disposizioni che riguardano la responsabilità degli amministratori si applichino anche ai direttori generali e dell' art. 2030 sulla gestione degli affari, che esplicita che il gestore è soggetto alle stesse obbligazioni che deriverebbero da un mandato.

¹⁷ Art. 2639 cc, comma 1.

¹⁸ G. Tretrè, *I nuovi reati societari: le false comunicazioni sociali*, 2004, pp. 1316-1317; Merenda I., "Esercizio dei poteri tipici" e amministrazione di fatto nel nuovo diritto penale societario, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 2003, pp. 932-933

Altro aspetto controverso si verifica quando l' amministratore che potrebbe essere reputato un soggetto attivo nella commissione del reato sia assente, astenuto o dissenziente. Riguardo all' amministratore assente, la dottrina si divide in due visioni opposte; se una parte di essa ritiene che egli è considerato scevro da colpa solo nel caso in cui la sua assenza sia motivata da una giusta causa, una parte dei giuristi condanna invece solo l' eventualità in cui il soggetto non si sia aggiornato su quanto deciso e non abbia scongiurato il compimento dell' atto dannoso. La visione che si ha in dottrina dell' amministratore astenuto è accomunata a quella di colui che è assente ed infine, veniamo all' amministratore che non condivide le decisioni adottate; egli potrà sempre tutelarsi tramite l' annotazione e la comunicazione al consiglio sindacale, ma non sarà al riparo da una eventuale responsabilità civile a meno che non conferisca le prove della sua diligenza, secondo quanto gli è richiesto dalla disciplina codicistica.

2. II. I dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari

Tale figura è stata inserita solo recentemente, con la riforma n. 262/ 2005, nel novero dei soggetti attivi suscettibili di compiere il reato di false comunicazioni sociali. Con la suddetta riforma del 2005, quindi, si arricchisce l' elenco di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori e per individuare la ratio con cui il legislatore apporta tale modifica, si deve prestare attenzione a ciò che in quel momento avveniva nel contesto economico; in quell' epoca si intrecciavano poteri e corruzioni sotto il nome di Tangentopoli, a cui proprio la riforma sopraindicata cercava di porre rimedio.

È l' articolo 154- bis del TUF (D.lgs. 58/ 1988) che introduce e disciplina la figura del dirigente preposto; in primo luogo si stabilisce che sia lo statuto, per gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro di

origine, a fissare i requisiti di professionalità e le modalità di nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo. Nella sostanza, il suo compito consiste nel rilascio di una dichiarazione scritta riguardante la redazione dei documenti contabili societari, ovvero di tutti quegli atti e comunicazioni della società che sono rivolti al mercato ed al pubblico. Sono ricompresi tra questi documenti, relativi all'informativa contabile, anche quelli infrannuali. Il fine della dichiarazione è quello di attestare la corrispondenza alle risultanze documentali, nonché ai libri e alle scritture contabili. In questo senso, il ruolo che i dirigenti giocano con l' esterno motiva il loro inserimento nel novero dei soggetti attivi nel reato del falso in bilancio, che non troverebbe altresì fondamento. I compiti che il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili ha, non è tuttavia limitato ad un intervento a posteriori, egli contribuisce anche a monte del processo di formazione dei documenti contabili e quindi del bilancio d' esercizio o consolidato, nonché delle informative finanziarie. Il dirigente preposto al controllo contabile, infatti, si muove in una dimensione piuttosto organizzativa di predisposizione di adeguate procedure amministrative. Nello specifico, egli attesta nelle procedure amministrative e contabili

- a) l'adeguatezza per l' intera durata del periodo cui tali documenti si riferiscono;
- b) la conformità dei documenti ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;
- c) la corrispondenza dei medesimi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- d) l'idoneità dei documenti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e, nel caso di un gruppo d' imprese, dell'insieme delle

imprese incluse nel consolidamento. La relazione che il dirigente rilascia sul bilancio è invece volta ad attestare che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti.

Con riguardo al bilancio semestrale abbreviato, il dirigente attesta che la relazione intermedia sulla gestione contiene un'analisi attendibile delle informazioni relative agli eventi importanti che si sono verificati nei primi sei mesi dell'esercizio e alla loro incidenza, unitamente a una descrizione dei principali rischi e incertezze per i sei mesi restanti dell'esercizio; egli esprime inoltre le informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate (art. 154-ter., comma 4).

La supervisione a cui è sottoposto è quella del consiglio di amministrazione, che vigila affinché il dirigente disponga dei poteri adeguati all'espletamento delle sue funzioni e sull'effettivo rispetto delle procedure amministrative e contabili. Qualora infatti non vi fosse effettivo e commisurato trasferimento di poteri, si legittimerebbe i dirigenti a non concedere le attestazioni di loro competenza e ciò lascerebbe ricadere, come conseguenza, la responsabilità sulle spalle degli amministratori per non aver loro permesso di esercitare il proprio ruolo nelle condizioni previste dalla normativa.

La loro responsabilità segue le stesse disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori, ma limitatamente ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società. La differenza che sussiste, quindi, tra la responsabilità che ricade sui dirigenti e quella di amministratori, sindaci e liquidatori è che i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili restano imputabili solo nella misura del contributo che essi apportano secondo quanto previsto dallo statuto o dalla nomina. Il motivo per cui sono accomunati agli amministratori in merito alle responsabilità è che queste

figure si trovano a collaborare strettamente, dal momento che il lavoro svolto dal dirigente è la base sui cui gli amministratori muovono i propri passi nella gestione aziendale; in base alle procedure contabili predisposte, essi ottengono i dati su cui prendere decisioni aziendali rilevanti ai fini della formazione del bilancio.

2. III. I sindaci

Il sistema di amministrazione e controllo tradizionale, secondo quanto previsto dopo la riforma del diritto societario del 2003, basa il suo funzionamento su due organi di nomina assembleare: l'organo amministrativo (inteso sia come amministratore unico o come consiglio) ed il collegio sindacale. In tale sistema, il collegio dei sindaci assolve il compito di vigilanza e controllo interno¹⁹. L'iniziale disciplina contenuta nel codice civile del 1942, all'art. 2397, stabiliva che esso fosse necessariamente presente in tutte le società per azioni; la sua presenza tuttavia non si mostrava al tempo determinante ai fini di un buon controllo aziendale. L'assenza di precisi requisiti professionali, la nomina assembleare che lo rendeva sostanzialmente espressione del gruppo sociale (che oltretutto eleggeva anche l'organo amministrativo su cui si supponeva che il collegio vigilasse) ed infine un connubio poco riuscito tra ampiezza dei compiti e scarsità di poteri ne andavano a ledere l'efficacia operativa. Per porre rimedio a queste falle che andavano indebolendo il tessuto organizzativo aziendale, si susseguirono varie riforme. Con la legge n. 216/1974, per le società quotate, divenne obbligatorio dotarsi di un controllo contabile esterno di una società di revisione, che a partire dal 1998 con la legge n. 88 (TUF) sollevò del tutto i sindaci dal controllo contabile, e che dal 2003 verrà estesa anche alle società per azioni non quotate. Con il recepimento dell'ottava direttiva Cee in materia societaria

¹⁹ G.F. Campobasso, *Diritto commerciale 2, Il diritto delle società*, Torino, 2015, pp. 395 ss.

(D.lgs n. 88/ 1992) si fa luce sui requisiti di professionalità e sull' efficienza del collegio. Infine, con il D.l. n. 5/ 2012, il legislatore ripristina la collegialità dell' organo, che era stata messa in dubbio per le società non quotate dalla precedente legge n. 83 / 2011.

Esso assume una struttura semi rigida, tende a configurarsi sia nelle società quotate che nelle non quotate come un organo collegiale, formato da un numero di sindaci che va da tre a cinque membri (più due membri supplenti); ad ogni modo nel primo tipo di società il numero non può mai scendere sotto la soglia dei tre sindaci, più i due supplenti. La loro nomina all' atto di costituzione della società è fatta nello stesso atto costitutivo e successivamente, come nella vecchia disciplina, rientra nelle competenze dell' assemblea ordinaria. Per le società quotate, la legge n. 262/ 2005 ha stabilito che la nomina di un membro effettivo del collegio venga riservata ai soci di minoranza con il meccanismo del voto di lista. Perchè siano suscettibili di nomina, i possibili candidati alla carica di sindaco devono disporre di alcuni requisiti, diversi per le società quotate e non quotate; per le prime questi sono fissati dal Ministero della Giustizia (art. 148, comma 2 del TUF) e per le seconde, invece, si richiede che essi devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.

Le funzioni che il collegio esercita si possono articolare in due punti: funzione di vigilanza sul rispetto della legge e dello statuto, dei principi di corretta amministrazione intesi come “adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società sul suo concreto funzionamento” (art. 2409) e, per le società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato, funzione di responsabile della revisione legale dei conti (2409- bis). Il carattere del controllo che il collegio esercita sull' amministrazione è globale e sintetico, le stesse modalità di attuazione sono rimesse alla discrezione dei sindaci. La loro vigilanza non ha solo carattere formale, essa verifica il rispetto sostanziale dei principi di corretta amministrazione e di condotta a cui sono soggetti gli amministratori. Essi intervengono quindi nelle riunioni sia del -

l'assemblea che del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo eventualmente presente. Più specifici sono invece i poteri di iniziativa che questi hanno; quello di convocare l'assemblea o adempiere i corrispondenti obblighi di pubblicazione previsti dalla legge (art. 2406) e di richiesta al tribunale di riduzione del capitale sociale obbligatoria per legge, in entrambi in caso di inerzia da parte degli amministratori. I poteri di cui essi dispongono sono in realtà svariati: possono far presente all'assemblea potenziali irregolarità nel progetto di bilancio redatto dagli amministratori (art. 2429 cc), possono procedere ad attività di ispezione e controllo e chiedere spiegazione agli amministratori su operazioni societarie (art. 2403-bis, comma 1 e 2), impugnare infine le delibere assunte dal consiglio di amministrazione.

Per permettere l'efficace svolgimento dell'attività del collegio sindacale, gli amministratori hanno verso i sindaci vari obblighi di comunicazione, che sono stati ulteriormente potenziati con la riforma societaria del 2003. Parallelamente, il collegio esprime pareri riguardo la remunerazione di amministratori investiti di particolari cariche e, nel caso di società quotate, della congruità del prezzo di emissione delle azioni; è eccezionalmente chiamato a svolgere, solo per periodi imitati di tempo ed in caso di urgenza, le funzioni amministrative. Da ultimo, rilevante è il compito di vigilanza che assume nei confronti degli amministratori.

Passando quindi alle responsabilità che fanno loro capo, ai sensi dell'art. 2407, essi adempiono i loro compiti con la medesima professionalità e diligenza richiesta agli amministratori. Valgono per i sindaci le medesime norme in tema di responsabilità contro gli amministratori, sia nei confronti della società che dei creditori sociali. Essi sono, ai sensi degli artt. 2621 e 2622, responsabili penalmente della veridicità delle loro attestazioni. Anche la responsabilità dei sindaci può essere commissiva o omissiva. Qualora essi commettano atti negligenti nel rispetto del normale adempimento o piuttosto non commettano affatto atti a cui sono tenuti, solo essi ne risponderanno (normalmente in solido); se, in caso contrario,

essi abbiano la colpa di non aver vigilato come loro richiesto, essa ricadere sui sindaci in modo concorrente con gli amministratori. Si tratta, in sintesi, di *culpa in vigilando*, che il secondo comma dell' art. 2407 descrive come il caso in cui “il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica”. Si tratta tuttavia di una questione delicata, da valutare in considerazione di uno stretto legame che intercorre tra la mancanza dei sindaci e la commissione del reato amministrativo e non solo, come richiesto dagli art. 2621- 2622, anche l' intenzionalità di ingannare i soci o il pubblico per conseguire per sé o per altri l'ingiusto profitto.

Per quanto rileva in tale sede, i sindaci saranno responsabili di false comunicazioni sociali mancando di evidenziare nella relazione le distanze prese rispetto le posizioni assunte dagli amministratori nei fatti aziendali. Qualora essi si ravvedano dell' irregolarità di fatti materiali rilevanti ai fini delle comunicazioni sociali in un momento successivo alla relazione dei documenti contabili ed all' approvazione di essi, potranno impugnare la delibera stessa ed infine, come previsto dall' art. 2409, e denunciare gli amministratori se esiste un sospetto che questi possano aver agito arrecando danno alla società.

2. IV. I liquidatori ed altri soggetti attivi

L' articolo a cui si fa riferimento per la regolamentazione della carica di liquidatore è l' art. 2489 cc (“*Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori*”). Esso individua al primo comma le funzioni che questi è in potere di esercitare come tutte quelle utili ai fini della liquidazione della società, salvo quanto stabilito nell' atto costitutivo o nell' atto di nomina stesso. Tale aspetto della normativa in materia di liquidazione non ha subito nel tempo notevoli modifiche. Ciò che prende una forma diversa, invece, è il ruolo dell' assemblea che diviene più importante, intervenendo tanto nella nomina che nell' individuazione dei compiti dei liquidatori e nella

gestione della liquidazione. Ai sensi dell' art. 2487, essa delibera con i medesimi quorum previsti per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, oltre che appunto sulla loro nomina, anche in merito alle seguenti questioni: al numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, ai criteri per lo svolgimento della liquidazione, ai poteri dei liquidatori, agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa. Ciò che più rileva in questo caso è il potere che l' assemblea dei soci ha di autorizzare le azioni dei liquidatori, tra cui l' esercizio provvisorio della società; in assenza di tale conferimento di poteri, né nella nomina, né nello statuto, essi si limiteranno alle sole azioni necessarie alla liquidazione. I liquidatori si occupano quindi di formare l' attivo, evidenziando crediti e debiti e procedendo a chiudere tali rapporti pendenti, compresi quelli con i soci e quindi la ripartizione dell' eventuale residuo, occupandosi infine della predisposizione del bilancio finale e della cancellazione della società dal registro. Tuttavia, non possono in linea di principio porre in essere operazioni nuove, in cui con queste si intende, a titolo esemplificativo, la concessione di una fideiussione, la stipulazione di tutti quei contratti che non sono funzionali alla liquidazione.

Dunque, ai liquidatori è possibile svolgere attività materiali, negoziali e perfino processuali richieste dal processo di liquidazione. Nel far ciò, essi “debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori” (art. 2489, comma 2). Tale disciplina suona ormai familiare e ricalca infatti in modo piuttosto pedissequo quella degli amministratori; liquidatori ed amministratori sono infatti ricondotti alla stessa disciplina in tema di responsabilità. Se vogliamo, essi sono equiparabili ad amministratori societari che agiscono unicamente nell' ultima fase di vita della società e come tali saranno soggetti agli stessi articoli 2393- 2395, rispondendo delle proprie azioni nei

confronti della società e dei creditori. C'è però da specificare che la diligenza che l'articolo richiede per essere scagionati da qualsiasi responsabilità, è commisurata alla natura dell'incarico; la variabilità della portata delle mansioni del liquidatore fa sì che la valutazione sulla colpevolezza di tale figura venga ponderata di caso in caso, con peso diverso secondo la capacità tecnica ed i compiti ad esso richiesti. Il reato di false comunicazioni sociali, quindi, sussisterà nel caso in cui si riportino fatti materiali rilevanti non rispondenti alla realtà, oppure se ne omettano, all'interno del bilancio relativo alla liquidazione o al bilancio finale. Secondo quanto previsto dall'art. 223 R.d.l. 267/1942, spetta ai liquidatori, congiuntamente ad amministratori, direttori generali e sindaci, la pena più grave di bancarotta fraudolenta, qualora essi abbiano cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società con il compimento del reato del falso in bilancio.

Infine, si tenga presente che vi sono anche altri soggetti che per legge possono porre in atto tale reato di false comunicazioni sociali ed essi sono quelli riportati all'art. 2639 (*“Estensione delle qualifiche soggettive”*). Sono ugualmente imputabili, infatti, coloro che assolvono la stessa funzione, anche se diversamente qualificata, nonché coloro che esercitano *“in modo continuativo e significativo”* i poteri che la qualifica o la funzione conferiscono. In un'analisi più approfondita, l'art. 135 del D.lgs. 385/93 stabilisce che anche a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, anche se non costituite in forma societaria, si applicano le norme del titolo XI del libro V del codice civile (*“Disposizioni penali in tema di società e di consorzi”*) e quindi, anche quelle relative alle false comunicazioni sociali. Infine, per i Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) amministratori e liquidatori sono soggetti agli articoli artt. 2621, n. 1, 2622, 2624 e 2625 cc ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 240/1991.

3. L' elemento soggettivo ed oggettivo del reato

Per elemento soggettivo di un reato si intende il carattere intenzionale dell' azione posta in essere. Nell' attuale formulazione del testo, tale peculiarità del reato di false comunicazioni sociali è espressa, oltre che tramite l' avverbio “consapevolmente”, dalla modalità di falsificazione od omissione che deve essere attuata “in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore”. La componente oggettiva, infatti, non rappresenta una condizione necessaria e sufficiente al verificarsi della fattispecie criminosa, occorre piuttosto tenere in considerazione l' aspetto soggettivo dell' azione compiuta per ravvisarne una volontà macchiata dalla colpevolezza. La colpevolezza viene definita come sintesi delle “condizioni psicologiche che consentono l' imputazione personale del fatto reato all' autore”²⁰. Per capire l' importanza che l' elemento soggettivo riveste in tale disciplina, basta leggere poche righe della relazione che il Governo fa in occasione della riforma n. 61/ 2002 qui riportate: “le novità legislative consentono all' Italia di allinearsi finalmente ai modelli repressivi in vigore nella maggior parte dei paesi europei (...). La fattispecie così come formulata, attraverso la previsione del dolo specifico di ingiusto profitto per sé o per altri, consente inoltre di discriminare l' assunzione di rischi patrimoniali non sempre evitabili e talora perfino utili o necessari, dai fatti meritevoli di rimprovero penale”. Tale aspetto ha subito nel corso del tempo, forse più del restante assetto normativo, modifiche continue. Nella primissima versione del codice del commercio, l' art. 247 utilizzava l' avverbio “scientemente” per sottolineare la coscienza e la consapevolezza dell' atto compiuto, sostituito con il termine “fraudolentemente” nel testo riformato dalla legge 660/ 1991, che aggiungeva ulteriormente la dicitura “in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore”. Nella giurisprudenza del tempo, tuttavia, non si richiedeva che fosse in ogni caso presente l' intenzionalità di ingannare o

20 G. Fiandaca, E. Muscio, Diritto penale, Bologna 2004, p. 169.

arrecare un danno patrimoniale ad altri. Si era in questo modo aggiunta al testo la componente dell' *animus decipiendi*, ovvero l' intento di ingannare i destinatari delle comunicazioni sociali, eppure tale dicitura si era prestata a varie vicende interpretative e ad una conseguente applicazione di volta in volta troppo severa o troppo bonaria.²¹ Nella concretezza, l' evoluzione dell' elemento soggettivo nella disciplina del falso in bilancio segue il filo logico di sanzionare quelle azioni che trovino origine dal dolo, che diviene elemento costitutivo del fatto illecito. L' art. 43 del codice penale (*“Elemento psicologico del reato”*) definisce il delitto *“doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione”*. Nella declinazione specifica del reato di false comunicazioni sociali, viene punito il dolo in varie forme; il dolo intenzionale, oltre a quello generico specifico. Il dolo intenzionale consta nella volontaria assunzione di un comportamento idoneo a porre in atto il reato di false comunicazioni ingannando i soci o il pubblico; sotto questo punto di vista, la disciplina degli artt. 2621- 2622 inquadra entro linee ben precise tale intenzionalità, finendo per escludere ogni possibilità di dolo eventuale (concetto rimarcato dal termine stesso *“intenzione”*). Il dolo generico e specifico, invece, si concretizzano nel momento in cui tale intenzione di ingannare il terzo si traduce o meno nel fine ultimo di trarre, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Sia che si verifichi la prima o la seconda circostanza, configurando la falsificazione o l’omissione già di per sé intenzionalmente decettive, ed essendo la richiesta che il soggetto agisca con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico riferita già all' oggetto del reato, il reato in questione rientra nella fattispecie delle false comunicazioni e ciò conferisce all’elemento soggettivo dei connotati propri anche del dolo generico. In tal senso, lucida è l' analisi di Antolesi che non

21 V. Cellini, *Il falso in bilancio. Aspetti economico- aziendali e giuridici*, Roma, 2014, p. 273

vede mai il falso fine a se stesso, per lui “il falso è una specie della frode, al pari della violenza e della minaccia, non è che una modalità dell' azione (e, se si vuole, un *mezzo*) per offendere determinati interessi”²².

Va infine affrontato l' argomento del profitto; il reato di false comunicazioni sociali, infatti, si classifica come reato di profitto. Tali delitti possono prevedere il profitto come evento, che diviene così elemento costitutivo del reato, oppure come fine, costituendo in questi casi dolo specifico (ed è questo il caso degli artt. 2621- 2622). In tale fattispecie poi, il profitto è definito “ingiusto”; tale aggettivo non ha l' intenzione di rimarcare con una tautologia l' illegalità del fatto commesso, svolge invece un ruolo fondamentale perchè riconduce il falso in bilancio nella categoria dei reati patrimoniali di profitto. Il profitto si dice ingiusto in quanto conseguito con mezzo ingiusto, infatti, potrebbe verificarsi la circostanza in cui il mezzo sia tale, senza pregiudicare necessariamente la legalità del rapporto patrimoniale che ne scaturisce ed escludendo il reato dalla categoria degli illeciti patrimoniali. D' altra parte, è ingiusto il profitto non tutelato dalle disposizioni dell' ordinamento giuridico. Ci troviamo dinnanzi ad un testo normativo che prevede esplicitamente l' ingiustizia del profitto. Non sempre però è così; in alcuni casi di reati patrimoniali di profitto, infatti, non si prevede espressamente il requisito della sua ingiustizia, ma nel caso considerato, per ragioni di coerenza giuridica, proporzione giuridica e sanzionatoria e di simmetria tra i reati patrimoniali di profitto, tale requisito si ritiene implicito.

Si affronta infine un ulteriore aspetto del concetto di profitto; esso infatti rimane suscettibile di diverse interpretazioni. Secondo la tesi omni-comprendente, esso va ampliato abbracciando diversi concetti di utilità che chi commette il reato può ottenere per il beneficio proprio o d' altri; tale interpretazione finirebbe tuttavia per qualificare il profitto come movente del reato stesso, così come un' interpretazione restrittiva dello stesso, limitata alla dimensione economica risulterebbe non esaustiva. La migliore

²² F. Antolesi, *Manuale di diritto penale*, Milano, 1994, p. 61

posizione sembrerebbe quella del profitto riguardante ogni incremento della capacità strumentale del patrimonio (sia materiale che spirituale) escludendo la punibilità a chi ha agito per motivi non patrimoniali (vendetta, disprezzo, amore, ecc...), lasciando tali comportamenti ad una tutela esclusivamente civile. La corretta interpretazione resterebbe dunque quella per cui si guardi all' utilità conseguita come ad incrementi patrimoniali, sia in senso materiale che spirituale, rilevando la sola motivazione patrimoniale del soggetto imputato e lasciando piuttosto alla legge civile le azioni compiute in ragione di motivi non patrimoniali.

La condotta commissiva (o omissiva) può inoltre essere valutata anche in relazione all' oggetto giuridico del reato²³. L' oggetto giuridico del reato, ovvero quello su cui ricade la tutela della legge, non è stato sempre chiaro nel grado di protezione di cui doveva godere; alcuni ne davano una interpretazione estensiva, alcuni restrittiva. I primi²⁴, fautori della tesi “plurioffensiva” propugnavano una tesi per cui gli interessi tutelati fossero quelli della società, quindi dei soci, dei creditori attuali e futuri, perfino sino all' economia nel suo complesso (sulla scia dei cambiamenti che essa subiva con l' insinuarsi delle società commerciali nel sistema sociale). I secondi invece, seguendo la strada già individuata dalla Corte Suprema con la sentenza 718/ 1984, prediligono il “leale esercizio dell' attività economica”, riconducendo nell' ambito degli interessi da tutelare il nucleo più ristretto di soci, creditori e terzi che possano in qualche modo entrare a contatto con la società. Si tratta di una tesi che propone quindi la “mono- offensività” del reato di false comunicazioni sociali, asservendo l' applicazione della fattispecie al più alto fine della “trasparenza societaria”²⁵. Nella stessa direzione sembra andare anche il legislatore; egli, ancora al secondo paragrafo della relazione governativa al D. lgs. 61/

23 V. Cellini, *Il falso in bilancio. Aspetti economico- aziendali e giuridici*, Roma, 2014, p. 268 ss

24 F. Antolesi, *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, I. Milano 1994, p.49.

25 R. F. Ellero; C. Nordio, *Reati societari e bancari*, Padova 1998, p. 25.

2002, ammette che la fattispecie di cui all' art. 2621, salvaguardia "la fiducia che deve poter essere riposta da parte dei destinatari nella veridicità dei bilanci o nelle comunicazioni dell' impresa organizzata in forma societaria" ed è invece la seconda fattispecie, di cui all' art. 2622, ad essere posta a presidio del patrimonio configurandosi così a differenza della prima, come un reato di danno. Alcune incongruenze sembrano però sostenere la tesi della non equiparabilità degli interessi tutelati dai due differenti articoli, o quantomeno la comprensione di uno nell' altro. Innanzitutto, non sembrerebbe logico abbinare a presidio di un interesse pubblico quale la trasparenza una pena più severa secondo che vengano o meno arrecati danni. Ugualmente, non sembrano coerenti le scelte fatte riguardo la procedibilità delle due tipologie di reati; la prima procedibile d' ufficio e la seconda a querela su istanza della parte offesa. Ancor più dubbi desta la cosiddetta "clausola di riserva" dell' art. 2621 ("*Salvo quanto previsto dall' art. 2622*") la cui unica spiegazione plausibile, sarebbe quella di ricomprendere nell' ambito d' applicazione dello stesso articolo tutti quei casi in cui non trovi applicazione l' art. 2622 perchè, anche in presenza di danno patrimoniale, la querela manchi o vi sia remissione.

Capitolo 3

Gli aspetti contabili della frode

Il tema del falso in bilancio, è argomento di trattazione in un campo molto ampio; la fattispecie delle “false comunicazioni sociali” (artt 2621, 2622 cc) è oggetto di studi nella disciplina penale per quanto riguarda i reati societari, riguarda l' ambito finanziario ed economico generale con riferimento alla trasparenza dei mercati ed alla tutela del risparmio. Il falso in bilancio afferisce poi più da vicino alla materia contabile e ragionieristica. Di fronte ad un un ambito così ampio, con il presente capitolo proveremo ad addentrarci nelle guise delle voci “sensibili” dei bilanci per capire quali aspetti della contabilità, attraverso artifici illeciti, si prestano maggiormente ad una rappresentazione non veritiera, nonché all' omissione. Con la finalità di comprendere a fondo le informazioni che il bilancio veicola ai lettori e l' evoluzione della sua funzione nel tempo, gradirei ripercorrere brevemente l' etimologia della parola bilancio e le sue origini. Secondo lo studioso Ceccherelli²⁶, il termine dovrebbe il suo nome alla particolare scrittura contabile di chiusura dei conti, in cui per conto si intende lo strumento su cui si basano le scritture contabili elementari e sistematiche che riguardano le varie operazioni aziendali. L' operazione di chiusura dei conti, o saldo, si concretizza nella scrittura di una cifra di importo tale da rendere le sezioni in dare e quelle in avere uguali, eliminando le discrepanze quantitative tra le due sezioni del conto ed andandole in definitiva a bilanciare. “Nessun dubbio, quindi, sull' origine della parola *bilancio*, il cui significato elementare e non equivoco, di pura derivazione contabile, è quello di saldo di conto”²⁷; così l' autore sopracitato allontana qualsiasi indecisione riguardo al significato da conferire a questo vocabolo. Se risulta così certa la sua etimologia, la sua

26A. Ceccherelli, *Il linguaggio dei bilanci*, Firenze, 1961, pp. 4-5.

27A. Ceccherelli, *Il linguaggio dei bilanci*, Firenze, 1961, p. 51

funzione invece non emerge con tanta chiarezza e, soprattutto, non sembra attenere in senso stretto a quest' ultima. Fin dagli inizi, infatti, il bilancio non si limitava a saldare i conti, tutt' altro: il bilancio era un processo più complesso ed articolato che iniziava con l' epilogo di tutti i conti tratti dai libri contabili e portava fino alla determinazione di un reddito e di un utile, essendo da ultimo soggetto anche ad un processo di revisione. Ben lontano dunque dall' essere uno sterile riassunto delle partite di debito e di credito, il bilancio consta di un processo di ragionamento ed in tale processo venne identificato l' oggetto stesso del bilancio. Nonostante ciò, nella sua funzione originaria il bilancio aveva una valenza prevalentemente interna all' impresa e per vari secoli veniva usato come rendiconto nel vero senso della parola; era lo strumento con cui gli amministratori davano conto ai soci ed a coloro che partecipavano all' impresa dei dati aziendali. In sostanza, il bilancio sintetizzava le informazioni che otteneva tal tessuto contabile aziendale composto dai conti, ma non vantava alcun fine che andasse oltre quello di riporto aziendale con rilevanza limitata ed interna. Neppure la nascita delle prime società per azioni fece emergere la necessità di regolamentare il bilancio in forma pubblica perchè potesse estendere il proprio rilievo anche al mondo esterno²⁸. Si dovette aspettare il XIX secolo perchè la legge si pronunciasse, sia sull' aspetto civilistico di tutela dei soci e dei terzi, che su quello fiscale. In questo contesto, sembrò risultare determinante l' abolizione della sorveglianza diretta da parte dello Stato che fin allora sussisteva; tale cambiamento portò alla creazione di precetti legislativi e regolamentari che crearono al bilancio una strada indipendente e di rilevanza pubblica. L' evoluzione del bilancio da rendiconto interno a documento esterno si caratterizzò sia per la tutela dei soci (con la salvaguardia dell' integrità patrimoniale ed il divieto di distribuzione degli utili fittizi) che dei terzi. Il complicarsi della struttura del bilancio, che non è più solo un rendiconto, assieme all' evolversi della disciplina sia legislativa che

28R. Poli, *“Bilancio d' esercizio”*, Milano, 1971, pp. 67-68.

contabile che lo regola ed all' arricchirsi della sua funzione pubblica, rendono ad oggi il bilancio ancor più difficile da scandagliare. Proprio per questo motivo, per ripercorrere analiticamente l' iter con cui la fattispecie si realizza, si rende necessario analizzare il bilancio a partire dalle operazioni contabili che lo originano, onde evitare che l' eventuale falsità originaria di tali documenti inquinino in via definitiva il bilancio. Le macro aree che prendiamo in considerazione sono quelle relative a: ricavi, costi, attività e passività. Ci concentreremo infine su una più ampia trattazione delle poste valutative.

1. Le voci “sensibili” del bilancio

1.1. Frodi contabili relative ai ricavi ed ai costi

Lo svolgimento dell' attività d' impresa, e quindi la prestazione di servizi o la fornitura di beni, così come altre operazioni di scambio che avvengono con il mercato a vario titolo, danno vita a due tipi di variazioni: una positiva, ed una negativa. La prima è una variazione attiva dal punto di vista del numerario che comporta l' aumento delle liquidità, l' insorgere di un credito o la diminuzione di un debito mentre rappresenta, dal punto di vista economico, una variazione imputata a ricavo. La seconda, specularmente ed in modo antitetico, consta di una variazione passiva dal punto di vista del numerario e di una variazione economica negativa che dà vita ad un costo.

Le frodi contabili relative ai ricavi (e lo stesso si dica per i crediti) possono essere perpetrate per mezzo di diverse operazioni: omessa fatturazione ed omessa registrazione contabile, fatturazione e conseguente registrazione per un valore inferiore a quello reale (“sottofatturazione”), fatturazione e registrazione per un valore superiore a quello reale (“sovralfatturazione”) ed infine, fatturazione e registrazione in contabilità di ricavi relativi ad

operazioni in tutto o in parte inesistenti. Trattiamo congiuntamente il caso di omissione della fatturazione con quello di sottofatturazione, in quanto la mancata fatturazione porta alle estreme conseguenze la fatturazione per il minor valore.

Se da una parte non si può esprimere su un fatto in generale, e nello specifico su un fatto contabile, un giudizio di veridicità (o falsità), possiamo dall'altra affermare la sua esistenza (o inesistenza); in questo senso, i fatti contabili rientrano nella trattazione delle false comunicazioni sociali dal momento che si configurano come un "fatto materiale non rispondente al vero" o come "omissione di informazioni la cui comunicazione è richiesta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria". Nello specifico, la mancata fatturazione ha la peculiarità di configurarsi sia come un fatto materiale non rispondente al vero, dal momento in cui altera la rappresentazione dei reali fatti aziendali, che come omissione di informazioni che sarebbero invece richieste dalla legge. Si badi bene che è richiesto, sia nel caso di sottofatturazione che di mancata rappresentazione, di appurare lo stretto legame consequenziale tra scritture sistematiche aziendali e derivazione contabile del bilancio; qualora le violazioni e le irregolarità contabili non abbiano avuto seguito nella rappresentazione del bilancio compromettendola nella sua veridicità, il reato di false comunicazioni sociali non avrà seguito. Le voci del bilancio che interessano i ricavi e che dovranno essere soggette a questo controllo sono per il conto economico i "ricavi delle vendite" (A.1) e le "variazione delle rimanenze di prodotti finiti" (A.2), per lo stato patrimoniale invece sono le "rimanenze di prodotti finiti" (C.1.4), "crediti verso clienti" (C.11.1) e "depositi bancari o postali" o "danaro in cassa" (C. IV rispettivamente 1 e 3). Le ripercussioni che queste voci possono subire a causa dell'omissione della fatturazione, affliggono primariamente il numerario nella misura in cui viene a mancare un afflusso di liquidità nella cassa aziendale che si traduce invece nel ricevere pagamento nascosto volto ad accumulare riserve occulte (e lo

stesso vale per i pagamenti differiti che danno origine ai crediti). Il riverbero che essi causano dal lato patrimoniale, invece, riguarda le giacenze di materie prime; il magazzino subirà una sopravvalutazione dal momento che da questo, nella realtà, sono venute meno delle risorse di cui la contabilità aziendale ha del tutto (o in parte nel caso della sottofatturazione) perso le tracce.

La vendita in nero, come in realtà tutte le rappresentazioni illecite qui descritte, presuppone quasi un sistema di “contabilità parallela” per far fronte, appunto, alla mancanza di fatturazione, all' omissione delle bolle, all' omesso aggiornamento delle scritture di magazzino relativamente alla fatturazione che si vuole evitare. Tutte queste operazioni possono avere svariati fini, tra cui quello già citato di accumulazione di riserve occulte o fondi occulti asserviti a varie funzionalità: può accadere che vi siano scambi illeciti a vario titolo, utilizzo dei fondi da parte degli amministratori per propri interessi personali e privati e che infine queste disponibilità così create siano finalizzate a coprire costi di transazioni in cui sia invece la controparte a richiedere pagamenti “in nero”. Omettere (o sottovalutare) una componente positiva di reddito, inoltre, va a diretta diminuzione della cifra imponibile ai fine fiscali.

Si devono poi considerare le ripercussioni che tali falsificazioni hanno sul bilancio in sé; qualora tali pratiche illecite si protraggono a lungo e siano di entità significativa, non si “ammalerà” solo il bilancio su cui direttamente ricadono, ma anche i bilanci successivi, innescando un circolo vizioso per cui si potrebbero produrre distorsioni informative nell' intero ciclo gestionale, dall' acquisizione delle fonti di finanziamento agli impieghi delle stesse.

Si fa infine presente che queste falsificazioni avvengono spesso con la complicità di un terzo soggetto economico che si trovi all' estero; l' omissione della fattura o il minor importo che l' operatore economico italiano applica a quello straniero, vengono corrisposti dal cliente con un pagamento ufficiale verso l' Italia che nel primo caso gira integralmente il

pagamento su un conto estero occulto, nel secondo invece, indicando fedelmente l' importo della fattura, versa in questo conto solo la parte eccedente e che è invece volta al pagamento di operazioni non tracciabili ed illecite.

Il meccanismo opposto della sovrapproduzione, invece, è quello in cui il ricavo viene contabilizzato per un valore superiore a quello reale. In tal modo, sia dal punto di vista del numerario che dal punto di vista economico, i valori vengono artatamente gonfiati evidenziando un valore maggiore di quello reale. Il beneficio che chi pone in essere tale condotta criminosa mira a realizzare è quello di far apparire una florida situazione aziendale, spesso con uno specifico scopo finale come quello di ottenere finanziamenti o mantenere una certa reputazione. Il rovescio della medaglia, tuttavia, è ancora quello di legittimare flussi finanziari formalmente regolari dal punto di vista contabile, ma sostanzialmente aventi fini extra- contabili o illeciti. Le conseguenze della sovrapproduzione avranno ripercussioni sulle voci di bilancio in modo uguale e contrario rispetto alla sottoproduzione. Ancora una volta, le conseguenze ricadranno sulle giacenze e l' incongruenza tra giacenze contabili ed effettive porterebbe ad un computo delle stesse falsato per difetto, dal momento che la contabilità andrebbe a tener conto per la loro valutazione di operazioni produttive che nella realtà hanno avuto vita per un valore inferiore. Si noti che, in tal proposito, sia la sovrapproduzione che la sottoproduzione possono avvenire, non solo riportando valori quantitativi falsati delle merci e delle prestazioni di servizi, ma anche riferendo un prezzo superiore o inferiore al reale. Il disallineamento appena detto, tuttavia, verrebbe alla luce in sede di conteggio delle rimanenze, non trovando motivazione del diverso valore applicato alle stesse categorie di beni; se tale paragone può sembrare immediato nel caso dei beni materiali, sembrerebbe meno accessibile alle prestazioni di servizi, alle quali viene in aiuto la presenza di tariffari arcaici limiti massimi e minimi nei corrispettivi.

Diverso è il caso della fatturazione e registrazione in contabilità di ricavi (o crediti) relativi ad operazioni in tutto o in parte inesistenti, oppure la contabilizzazione in tutto o in parte inesistente. In tale eventualità, la cessione di beni o la prestazione di servizi viene completamente simulata e dunque la fattura recerà una causale totalmente mendace. Dal punto di vista tecnico-contabile, appare chiara l' analogia con la sotto e sopravvalutazione dal momento in cui anch' esse ammettono che una parte del corrispettivo effettivamente corrisposto, in misura inferiore o superiore, non trova giustificazione nell' operazione reale, ma dà adito appunto ad un' operazione almeno in parte inesistente. Si prestano alla rappresentazione di fatti inesistenti, per fare alcuni esempi, i crediti che, sebbene non determinati nell' ammontare e nella probabilità della realizzazione, vengono comunque iscritti; così come quei crediti che, seppur di dubbia o incerta esigibilità, vengono a tutti gli effetti riportati in bilancio. Ugualmente delicate e soggette a questo tipo di falsificazione, sono poi le note di credito che testimoniano effettive forniture di beni o prestazioni di servizi, ma che sussistano anche dopo la contestazione o l' estinzione del corrispettivo.

Quanto detto fin ora vale in modo speculare per i costi (e quindi per i debiti) di cui si è già data la definizione più sopra; parleremo quindi di omessa contabilizzazione di costi, contabilizzazione dei costi per un valore inferiore a quello reale, contabilizzazione dei costi per un valore superiore a quello reale, contabilizzazione di costi relativi ad operazioni in tutto o in parte inesistenti. Le voci interessate dalle manipolazioni che avvengono sui costi saranno: "costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci" (B. 6 e 7), "costi per servizi" (B. 11), "variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci" per il conto economico, e le rimanenze (di cui alle voci C.1 da 1 a 4), le disponibilità liquide (C. IV. 1 e 3) nonché debiti "verso banche" e "verso fornitori" (D. 4 e 7) nello stato patrimoniale.

Evitando di ripetere i ragionamenti già percorsi nell' analisi delle falsità

relative ai ricavi, iniziamo a vedere le peculiarità dell' omissione del riporto dei costi. Essa può essere realizzata principalmente tramite due espedienti: acquistando beni o prestazioni di servizi senza fattura, o evitando la registrazione in contabilità seppur in possesso della stessa. Nel primo caso, la falsità ricadrà sui costi di cassa o di banca, nel secondo caso, invece, la falsificazione non avverrà su una voce di pagamento del bilancio, perchè il corrispettivo del costo non registrato provverrà da conti correnti extra- contabili, quindi fondi neri o conto correnti estranei rispetto a quelli ufficiali dell' impresa. Se il medesimo discorso fatto in precedenza vale allo stesso modo per le giacenze, si deve invece specificare che i documenti originari che in questo caso subiscono alterazioni e che sono invece normalmente tenuti in una regolare e trasparente contabilità, sono le autorizzazioni di spesa, le bolle di carico e scarico magazzino ed ovviamente gli ordini.

Ciò che più rileva è la motivazione che muove ad effettuare questo tipo di falsificazione. Una prima immediata considerazione è che, qualora venga posta in essere la condotta della ricezione di ricavi in nero, sorgerà anche la necessità di smaltire tali entrate con l' acquisto di beni in nero; infatti, una regolare tenuta dei conti, a fronte di entrate parzialmente o totalmente omesse al sistema contabile, evidenzerebbe una performance negativa nei dati reddituali ed evidenti incongruenze tra le giacenze contabili ed effettive di materie. Solo in questo caso, tra l' altro, il bilanciamento rifatto in questa maniera apporterebbe convenienza fiscale. Può comunque verificarsi il caso in cui l' omissione della registrazione di ricavi non vada di pari passo con quella dei costi; qualora sussista per i primi una regolare tenuta, ed i secondi vengano invece omessi o sottofatturati, si potrebbe invece concludere che l' amministrazione è intenta ad occultare parte dei costi o la loro interezza per esporre una situazione reddituale ed aziendale positiva; circostanza che non si verifica di rado in ambiti competitivi ed in cui la pressione per il raggiungimento dei risultati è forte (si pensi alle società quotate o con delicate situazioni finanziarie). Un' ultima ipotesi in

cui si verifica l' omissione di registrazione di costi, già introdotta qualche riga fa, è quella di sostenere costi che non potrebbero in alcun modo essere accolti nell' ordinaria contabilità in quanto afferenti ad azioni escluse dall' oggetto sociale, o ancora peggio, illecite o asservite agli interessi privati degli amministratori.

1. II. Frodi contabili relative alle attività e passività

Seguendo lo stesso approccio che si è adottato nel precedente paragrafo, affrontiamo ora il tema delle frodi contabili che agiscono, alterandole e falsificandole, sulle voci dello stato patrimoniale sia attive che passive, indicando nella presente trattazione solo alcune operazioni, tra le molteplici, che nella realtà sono praticate o praticabili. Partiamo ancora una volta analizzando il caso della mancata contabilizzazione di una voce di bilancio che sarebbe invece tassativamente richiesta dalla legge; consideriamo in questo caso le voci dell' attivo. Iniziamo con alcune considerazioni sull' omissione di un' immobilizzazione materiale come un macchinario. Sebbene possa sembrare paradossale, un artificio di questo genere permette di depurare il conto economico delle quote d' ammortamento relative al rispettivo cespite, potenziando dunque la capacità reddituale della società a cui il bilancio si riferisce. Non solo, la mancata tracciabilità, appunto, di un macchinario, lascia liberi gli amministratori di rivendere lo stesso cespite ancora funzionante in un mercato estero, aggiungendo al risparmio della quota d' ammortamento il guadagno tratto dalla vendita.

Gli impianti ed i macchinari possono inoltre prestarsi ad azioni illecite anche se inizialmente registrate in modo regolare; simulando incendi, eventi atmosferici o in genere danni, si potrebbe fingere che il cespite finisca per divenire non utilizzabile e quindi per essere rottamato quando nella realtà esso continua ad assolvere la funzione per cui è imputato, ma la società potrà beneficiare degli appositi incentivi fiscali a cui le società

hanno diritto in caso di sostituzione con strumenti ad alta tecnologia.

Ugualmente delicate risultano le partecipazioni, laddove, oltre a quelle contabilmente registrate, ne esistano altre estranee alle finalità aziendali. Così come per le partecipazioni, sono in generale gli strumenti finanziari a dare adito ad operazioni poco ortodosse e legali, soprattutto a causa della loro adattabilità a vari fini. Di questi, infatti, qualora se ne faccia uso diverso da quello per cui ragionevolmente esistono, possono nascondere occulte operazioni di finanziamento (tanto a beneficio della propria società che per società terze). La loro pericolosità deriva anche dal rapporto concatenato che hanno con altri beni e strumenti (come nel caso degli strumenti derivati).

La registrazione in contabilità di attività per un valore inferiore a quello reale porta alle medesime considerazioni appena concluse. Acquistare delle attività riportandole in contabilità ad un prezzo minore legittimerà l'esborso da parte della società solo per la parte registrata nei conti, mentre il restante andrà incontro alle stesse ipotesi appena avanzate con riguardo a ricavi e costi.

Le modalità con cui si realizza una registrazione contabile di attività per un valore superiore a quello reale, oltre quelle di falsificazione di partecipazioni, strumenti finanziari e giacenze, si basano spesso sulla complicità di fornitori compiacenti oppure, su fatturazioni false. In questo secondo caso, ad esempio, si possono acquistare cespiti che non hanno le caratteristiche per cui li si spacciano (come l'elevata evoluzione tecnologica o l'alta qualità) e trovando però in bilancio un valore superiore al reale; questo tipo di falsificazione è particolarmente agevolata in caso di impianti e macchinari ubicati ed utilizzati da terzi.

Ciò che rappresenta invece un risvolto tanto interessante, quanto delicato, sono le conseguenze che queste sottovalutazioni o sopravvalutazioni dell'attivo hanno sulle configurazioni di capitale aziendale; si capisce bene, infatti, che avere in bilancio un valore inferiore (o superiore) delle attività non conferisce una rappresentazione fedele della vera consistenza del

capitale. Nel primo caso, una rappresentazione delle attività infedele per difetto, sottostima il capitale ed è sintomatico, nel migliore dei casi ed in certi limiti, di una strategia di potenziamento della società; molto più comune è che tali risorse che non trovino iscrizione nascondano delle *riserve occulte*. Specularmente, riportare valori superiori delle attività avrà come conseguenza quella di simulare un capitale superiore a quello che sussiste nella realtà; includere artificiosamente nel capitale dei valori inesistenti ne diminuisce nel complesso la qualità, portando al cosiddetto *annacquamento*. La delicatezza del tema delle diverse configurazioni di capitale richiede una trattazione più approfondita, che rimandiamo al paragrafo conclusivo di tale capitolo.

Passiamo ora all' analisi delle voci passive dello stato patrimoniale, presentando ancora le medesime ipotesi di contabilizzazione non fedele al vero.

Il senso di falsificare la condizione e la consistenza delle passività aziendali, al pari della falsificazione dal lato attivo dello stato patrimoniale, consta nell' occultare o minimizzare eventi negativi intercorsi nella gestione o perfino nel celare situazioni di crisi. È questo il caso della rappresentazione di investimenti che, seppur non abbiano avuto un esito positivo, vengono tenuti in bilancio ignorandone la cattiva riuscita. Tale illecito, tuttavia, si configura anche come omissione di debiti di finanziamento (prestiti) o di funzionamento (debiti) che non mettano in risalto gli obblighi a cui la società è sottoposta. Più in generale, si omettono delle passività tutte le volte in cui si va contro il principio di prudenza, che imporrebbe di evidenziare tutte le passività, anche quelle incerte. Vale la pena poi sottolineare che avviene spesso una rappresentazione parziale delle passività, e quindi per una cifra minore rispetto a quella reale, attraverso due condotte tipiche: manipolazioni nei piani di ammortamento e dei fondi rischi e spese per oneri futuri. Prescindendo, ovviamente, dalle discrepanze imputabili alle valutazioni, si parla della consapevole e fraudolenta esposizione di valori non veritieri

che avvengono nel caso dei piani con ingiustificate e repentine riduzioni di quote da un anno all' altro e, nel caso dei fondi, con iscrizione di valori nettamente in contrasto con il principio generale della prudenza (ed anche della ragionevolezza). Anche in questo caso, l' esposizione di valori maggiori delle passività è accomunabile all' esposizione di valori minori delle attività e non andremo per questo a ripetere le considerazioni già fatte, salvo soffermarci su un aspetto in particolare; le reali motivazioni che spingono a questo tipo di operazioni sono spesso oscure e nascondono politiche di gruppo, o perfino patti parasociali o patti di sindacato che hanno l' obiettivo di sminuire il potere economico e la saldezza aziendale per favorire gli interessi di gruppi ristretti di potere.

1. III. “ Falso in valutazioni”

La possibilità di esprimersi in merito al bilancio non assume carattere dicotomico; il concetto di verità e di falsità si addicono al bilancio solo con molte ulteriori considerazioni. Come abbiamo avuto modo di dire, tale peculiarità del bilancio è particolarmente collegata alla presenza, accanto a voci oggettive, di voci soggette a stima o perfino a congetture. Per questo motivo, abbiamo suddiviso la nostra trattazione parlando prima delle “frodi materiali” ed ora alle “frodi in valutazione”. Affrontato e chiarito al capitolo primo, ultimo paragrafo, il discorso riguardo l' accettazione delle poste valutative nella fattispecie delle false comunicazioni sociali, rimane da puntualizzare che, se per le poste oggettive vi è la possibilità di verificare la corrispondenza al vero, per le seconde sarà solo possibile attribuire un giudizio di attendibilità o ragionevolezza.²⁹ Su questo argomento, dottrina e giurisprudenza si schierano con due diverse teorie: una prima piuttosto rigida e formalistica, prescrive il pieno e puntuale rispetto dei principi e dei criteri di valutazione richiesti dalla legge ed una seconda più elastica che vedrebbe la creazione di una categoria di voci di

²⁹ P. Capaldo, *Reddito capitale e bilancio d' esercizio*, Milano 1998, p.243

bilancio suscettibili di essere repute non rispondenti alla realtà, o comunque omesse, solo in casi di evidente irragionevolezza e discrezionalità tecnica. Il legislatore stesso, d' altra parte, sembra sposare un tale orientamento a riguardo, dal momento in cui aveva riservato alle valutazioni un trattamento particolare prevedendo le soglie di non punibilità. Sembra poi ovvio che, una visione troppo dura finirebbe per lasciare spazio al solo rispetto di prudenza che priverebbe le valutazioni del loro carattere di stima o di congetture, lasciando privo di considerazione anche l' aspetto della valutazione della redditività futura e della congrua remunerazione del capitale che rientrano primariamente nelle valutazioni. Altre due posizioni vengono poi assunte dalla dottrina e dalla giurisprudenza con riferimento alla capacità di ricostruire il processo valutativo tramite la conoscenza del criterio applicato; una corrente di pensiero che fa principalmente capo a R. Ellero e C. Nordio sostiene che, qualora "la sequenza argomentativa attraverso la quale il valore del bene è stato individuato, consente ai soci ed ai terzi di tutelarsi opportunamente"³⁰ allora il bilancio sarà senza dubbio invalido, ma non falso. Si può ben intuire come numerose altre correnti di pensiero avversino tale ragionamento, ravvisandovi una legittimazione a disapplicare le regole richieste dalla corretta dottrina contabile, in virtù della poco solida garanzia di aver reso tale procedimento palese (tipicamente nella nota integrativa).

Passiamo ora ad un chiarimento riguardo al termine "valutazioni"; con questo termine si intende il processo con cui gli amministratori, soprattutto in occasione della redazione annuale, esprimono l'idoneità dell'importo di una determinata voce dell'attivo ad essere riportata per quel medesimo valore in bilancio, secondo il rispetto che si fa in queste stime dei criteri prescritti dalla normativa civilistica che richiamiamo qui di seguito per le voci più importanti. Le immobilizzazioni possono essere valutate tanto al costo d' acquisto, quanto a quello di produzione; il primo

³⁰ R. Ellero, *Reati societari e bancari*, Padova 1998, p.59

comprensivo di oneri accessori ed il secondo comprensivo di tutti i costi direttamente imputabili al prodotto, potendo comprendere anche altri costi per la quota ad esso imputabile, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento in cui tale bene sarà fruibile. Le immobilizzazioni che, alla data della chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore al costo di acquisto o di produzione (eventualmente ammortizzato) devono essere iscritte a tale minor valore, il quale non può permanere nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. Il metodo raccomandato, assieme all' ormai diffuso *fair value* dei principi contabili internazionali, è quello del costo storico, ovvero il minor valore tra il costo ed il valore di presumibile realizzo, che per l' attivo circolante è quello desumibile dal mercato, e per l' attivo immobilizzato il valore d' uso. Le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni, inoltre, hanno la possibilità di essere iscritte in bilancio per un valore pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

I crediti vengono invece iscritti al valore presumibile di realizzazione; le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio. Infine, anche le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi.

Andiamo per ordine ed analizziamo l' ipotesi di "falso in valutazioni", concentrandoci sulle voci più sensibili delle attività. Gli elementi attivi del capitale di funzionamento, vengono distinti in valori a rapido ciclo di utilizzo ed in valori a lento ciclo di utilizzo; se i primi vengono direttamente imputati a conto economico, i secondi sono iscritti nel conto economico per le sole quote di ammortamento di competenza, nonché per le minusvalenze o plusvalenze realizzate dall' alienazione o per le sole

minusvalenze da valutazione (dal momento che le plusvalenze derivanti da rivalutazioni non sono concesse, se non in casi eccezionali legati ad iniziative del Governo o a straordinarie condizioni economiche del Paese). È palese come questo tipo di valutazioni, siano prese di mira per possibili manipolazioni a causa della loro diretta influenza sul conto economico (voce A.5. *“Valore della produzione; altri ricavi e proventi”*) e sull' utile emergente, se non perfino sul patrimonio netto; il maggior valore attribuito ad una valutazione si riversa positivamente sul risultato d' esercizio facendo artificiosamente apparire la società in un migliore stato di salute. Voci dell' attivo ancor più sensibili sono le immobilizzazioni immateriali; in esse, a causa della mancanza di tangibilità, è più difficilmente ravvisabile una distorsione nella valutazione e, tipicamente, se ne presenta un valore maggiore del reale che confluisce nelle voci attive ed ancora una volta ad ingiusto beneficio dei falsificatori.

Per quanto riguarda le partecipazioni, esse possono avere risvolti particolarmente insidiosi a causa dell' alternativo metodo con cui sono riportabili in bilancio; più precisamente l' art. 2426 al punto quarto prescrive che *“le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1 (costo d' acquisto o di produzione), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis.”* Questa duplicità di metodi è concessa dal codice civile perchè il valore economico della partecipata potrebbe essere superiore rispetto al valore contabile del patrimonio; dunque si renderebbe necessario ricorrere ad una valutazione diversa della partecipata, a livello economico, dimostrando che per la presenza di plusvalori (ad esempio un avviamento non espresso in bilancio) essa presenta un valore economico

almeno pari al costo sostenuto. Per una partecipazione in una controllata o collegata con fini strategici, e quindi che la controllante intende mantenere a lungo termine, infatti, la valutazione al costo non esprime fedelmente l'ottica della società che ne detiene le partecipazioni perchè gli utili prodotti dalla partecipata, se e qualora vengano prodotti, rappresenterebbero l'unico benefico. Secondo tale metodo, qualora la società in cui si detengono le partecipazioni attuasse una politica di ritenzione degli utili, essa non sarà per la controllante una maggior fonte di valore; nonostante essa stia divenendo più salda, crescendo di valore, con il metodo del costo tale maggior valore non risulterebbe.

Veniamo ora ai crediti. Il problema a questi legato è la diffusa tendenza a mantenerne artificialmente alto il valore, mancando nella loro svalutazione o effettuandola per valori inferiori a quelli reali. Essi, con particolare riguardo agli enti creditizi, incidono nettamente sulla rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria attraverso il corretto appostamento per classi di rischio e l'esatta individuazione e segnalazione di posizioni anomale.

Altrettanto meritevole di attenzione è il processo di valutazione delle rimanenze attive (Voce C.1 "Attivo circolante; rimanenze"), nella misura in cui esse compaiono nel conto economico come componenti positive (Voce A. 2 e 3 "Valore della produzione; variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e variazioni dei lavori in corso su ordinazione"). Il pericolo a cui è esposta la voce delle rimanenze di materie non è solo quello di una mendace e palese manipolazione (per eccesso o per difetto) ma anche quello di vedersi attribuiti valori differenti a seconda del metodo di stima utilizzato. Il FIFO, metodo del *First In- First out*, valorizza le rimanenze ai costi più recenti, sotto la finzione di considerare le materie entrate per prime in magazzino quelle che sono anche uscite per prime. Viceversa, il LIFO, metodo del *Last In- First out*, considerando convenzionalmente che le ultime merci entrate sono state le prime a rientrare nel ciclo produttivo

valorizza le rimanenze a costi più remoti. L' andamento dei prezzi, dunque, influenzerà tali metodi in direzioni opposte l' uno rispetto all' altro; il FIFO aumentando il valore delle rimanenze qualora i prezzi recenti siano più bassi di quelli iniziali ed il LIFO qualora questi aumentino. Tuttavia, finchè tali oscillazioni rimarranno nella norma tutto ciò sembra consentito dall' assetto vigente e permesso dal codice civile. Tuttavia, una politica di bilancio volta a sopravvalutare artificialmente le rimanenze, in presenza di valutazioni già alterate dai metodi adottati, potrebbe avere l' effetto di gonfiare il reddito e l' utile d' esercizio (viceversa una politica di sottovalutazione).

Infine, per quanto riguarda i lavori in corso su ordinazione, essendo questi suscettibili di essere riportati in bilancio sulla base dei “corrispettivi maturati con ragionevole certezza”³¹ resteranno (quasi) completamente assoggettati alla discrezionalità di chi li iscrive. In tal modo, tale voce di bilancio potrebbe prestarsi alla rischiosa anticipazione di ricavi non ancora maturati o all' arbitrario differimento di costi già sostenuti.

2. Le configurazioni di capitale: riserve occulte ed annacquamento

Abbiamo già in precedenza accennato come il capitale sia soggetto a possibili manipolazioni ed alterazioni nella sua consistenza e formazione, ma capiamo meglio cos' è il capitale. Esso è una quantità astratta, la cui concreta quantificazione non può avvenire attraverso il semplice computo delle grandezze che idealmente lo compongono (attività, passività e capitale netto). La sua quantificazione sfugge alla possibilità di essere stimato con regole precise dal momento che il capitale assume significato diverso secondo il fine con il quale lo si vuole stimare. Si pensi al valore che si dà al capitale in sede di costituzione di una società, che assume

³¹ Codice civile, art. 2426 n. 11

rilevanza come il complesso minimo di mezzi senza cui l'impresa non sarebbe in grado di muovere i primi passi, piuttosto che in un contesto di cessione, trasformazione, fusione e scorporo, liquidazione; in questi casi il capitale deve permettere rispettivamente la determinazione del valore effettivo del complesso aziendale, la sopravvivenza aziendale, o in definitiva una buona uscita ai soci, agli amministratori ed ai creditori della stessa azienda ed a tutti coloro che nei confronti di questa vantano degli interessi. In una ordinaria condizione dell'attività societaria, possiamo distinguere il capitale netto di bilancio, composto dal capitale inizialmente e successivamente conferito dai soci (appunto, capitale di conferimento) e dal capitale di risparmio, che consta invece dell'accumulazione di denaro avvenuta in vari modi, ad esempio con la ritenzione degli utili distribuibili. Tale capitale netto di bilancio è quella componente del patrimonio aziendale che osserviamo nei bilanci e corrisponde a valori oggettivi e puntuali.

Il capitale netto di funzionamento è invece una fascia di valori; esiste infatti una "zona del capitale di funzionamento" che si crea grazie alle varie ipotesi di calcolo che possono essere applicate, essendo queste basate su valutazioni convenzionali. Se le valutazioni del bilancio sono state fatte in ossequio dei principi di ragionevolezza e prudenza richiesti dall'art. 2423 cc, il capitale netto di bilancio rimane nell'ambito delle possibilità individuate dal capitale di funzionamento. Ci troveremo in questa eventualità di fronte ad una stima corretta del capitale ai fini dell'assegnazione del reddito al periodo.

Da ultimo vi è il capitale economico. Per le stesse ragioni considerate per il capitale di funzionamento, anche il capitale economico è una fascia di valori ed è inoltre un valore derivato, in quanto promana dal reddito³². Esistono infatti per la sua valutazione dei metodi reddituali, finanziari, patrimoniali, e misti. Nel suo calcolo, si includono considerazioni riguardo

³² come sostiene anche Cariani nella sua opera *"Il trasferimento dell'impresa in economica aziendale"*, Padova, 1990

al futuro dell' impresa, sulla sopravvivenza e sulle possibilità di espansione, tenendo in considerazione le risorse attuali (comprese quelle inesprese, ovvero le riserve) e quelle future; si attua cioè una capitalizzazione dei presumibili flussi futuri per definire quantitativamente il capitale economico. Per questi motivi, esso rappresenta il massimo valore attribuibile ad un' impresa in funzionamento.

Di contro, il capitale di funzionamento è il minimo valore da assegnare all' impresa e la differenza con il capitale economico è rappresentata dall' avviamento e cioè il maggior valore che, in senso oggettivo, l' impresa ottiene dal complesso di beni che possiede e, in senso soggettivo, il maggior valore che la stessa ottiene da particolari qualità legate al personale o alla società stessa. Secondo De Minico, che sottolinea tale concetto nel suo libro *“Elasticità e relazioni dinamiche dei costi nelle imprese industriali”* (Napoli, 1935), il valore dell' impresa determinato secondo il valore economico deve essere inteso come limite massimo oltre il quale non si dovrebbe mai stimare il capitale. Nella sua visione, il capitale economico altro non è che la sintesi di una normale redditività, ovvero quel livello di reddito che permette di “rimunerare le quote di concorso – giudicate di competenza dell' esercizio- relative a tutti i fattori produttivi d' impresa coi ricavi applicati all' esercizio stesso e consenta di remunerare anche l' interesse e la quota di rischio del capitale netto relativo all' esercizio, nonché (...) l' opera prestata all' imprenditore”³³.

La suddetta condizione è sintetizzabile con il seguente grafico piuttosto esplicativo ed immediato; il capitale viene correttamente stimato, il capitale di funzionamento coincide infatti con il capitale netto di bilancio, mentre il valore economico del capitale (denominato con l' acronimo VEC) rappresenta il valore più alto.

³³ L. De Minico, *Elasticità e relazioni dinamiche dei costi nelle imprese industriali*, Napoli, 1935, p. 309




Illustrazione 1: Stima corretta del capitale netto di bilancio per l'assegnazione del reddito al periodo.

Tale classificazione del capitale si è resa necessaria perchè è proprio dal confronto tra queste grandezze, espressive di diversi valori aziendali, che possiamo analizzare le diverse conformazioni e strutture del capitale potendo individuare una rappresentazione non veritiera che assume sfumature diverse nella sua gravità. Dal confronto tra i diversi livelli dei capitali, possono emergere tre tipi di situazioni che ci apprestiamo ad analizzare: creazione di riserve occulte, stima ragionevole ma non prudente del capitale di bilancio, annacquamento di capitale. Queste vengono spesso definite come politiche di bilancio, per mezzo delle quali “non si persegue più il fine della rappresentazione veritiera e corretta, bensì fini particolari che si pongono in contrasto con gli interessi dei destinatari”³⁴.

Nel primo caso, il fine di trattenere risorse aziendali per destinarle a riserve non palesi e quindi non visibili in bilancio, è conseguito scomputandole dal patrimonio, e quindi non rendendole conosciute al sistema contabile nei vari modi possibili esposti nei paragrafi primo, secondo e terzo di questo capitolo (possiamo genericamente dire però che si assiste all' esposizione del capitale netto per un minor valore in caso di sottostima delle attività o dalla sovrastima delle passività). Se il capitale netto di bilancio viene sottostimato, scendendo al di sotto della soglia del

34 (M. Allegrini; G. D' Onza; Macini Daniela; S. Garzella. “Le frodi aziendali: frodi amministrative, alterazioni di bilancio e computer crime”, Milano: Francesco Angeli, 2007. pag. 66

capitale di funzionamento, si viene a creare una situazione contraria a quanto previsto dalle norme contabili ed a quanto appena detto. Il valore delle riserve aumenterà e, se una parte sarà giustificata e sarà visibile in bilancio (quella delle riserve palesi), la restante parte sarà riconducibile a riserve occulte.




Illustrazione 2: Sottostima del capitale netto di bilancio per l'assegnazione del reddito al periodo: riserva occulta e riserva potenziale.

Le diverse modalità con cui vengono a crearsi delle riserve si ripercuotono tutte sul bilancio, ma non tutte causano flussi monetari o di beni in uscita dall'azienda; in base a questo criterio, le riserve possono rispettivamente essere liquide ed illiquide. Le riserve illiquide agiscono soprattutto sugli ammortamenti o accantonamenti e dunque, una volta create, per essere sciolte necessitano di artifici contabili in senso opposto rispetto a quelli che ne avevano permesso la nascita, influenzando non solo sul bilancio che ha visto omessa la loro creazione, ma anche su quello che ha assistito al loro utilizzo. Questo è anche il motivo per cui, la riserva occulta non sarà destinata a rimanere nascosta, ma avrà inevitabili conseguenze negli esercizi successivi. Le riserve liquide, invece, non apparendo affatto conosciute alla contabilità aziendale, così come sono state create, possono essere utilizzate senza particolari vincoli.

I motivi che spingono ad accumulare riserve occulte sono, ad esempio, dissuadere i potenziali entranti del settore simulando minore redditività

dell' ambiente competitivo d' interesse, attenuare la pressione fiscale, nascondere il pagamento di obbligazioni contratte illegalmente o procurare la provvista per il pagamento di tangenti.

Vi sono poi due interessanti finalità da analizzare che motivano una politica di bilancio volta a creare riserve occulte: la finalità di autofinanziamento occulto (o *autopotenziamento*) e di stabilizzazione dei dividendi. Con la sottovalutazione del capitale aziendale, infatti, diminuisce anche la percentuale di dividendi a cui i soci hanno diritto; trattenere tali percentuali di utili all' interno dell' azienda permette di impiegarli a suo beneficio, determinando una condizione di maggiore stabilità e di disponibilità di tali risorse a vantaggio della società. Ci si potrebbe dunque chiedere per quale motivo quest' ipotesi risulti illecita; ebbene, con una simile condotta gli amministratori starebbero avocando a sé una decisione che spetta per legge all' assemblea, contravvenendo al dettato normativo.

Prestiamo ora attenzione al seguente caso rappresentato dal grafico:




Illustrazione 3: Stima ragionevole ma non prudente del capitale netto di bilancio per l' assegnazione del reddito al periodo.

Si tratta di una particolare sfumatura del caso appena descritto e si ha nel caso in cui la stima del capitale netto di bilancio sia ragionevole, ma non prudente. Esso, infatti, risulta superiore al capitale di funzionamento configurandosi come una declinazione del caso, del tutto irragionevole, in cui il capitale netto risulta perfino oltrepassare il valore economico del

capitale; ipotesi del tutto contraria a quanto possibile nella realtà ed a quanto previsto dalla dottrina contabile.




Illustrazione 4: Sovrastima del capitale netto di bilancio per l'assegnazione del reddito al periodo: annacquamento di capitale.

Si parla, in questo caso limite, di annacquamento di capitale. Con l' aumento artificiale del capitale, e quindi del risultato economico, si persegue il fine di presentare all' esterno una situazione patrimoniale ed economica migliore di quella reale.

Tale fattispecie, proprio a causa della falsificazione per eccesso del capitale, risulta più insidiosa e dannosa in ambito societario; rispetto alla creazione di riserve occulte, che hanno sempre la possibilità di essere individuate e recuperate e che, come detto, sono destinate ad emergere con il passare del tempo, creare invece ricchezza "falsa" si ripercuote in modo irreversibile sulle aspettative dei creditori e dei soci e, soprattutto, sui loro patrimoni.

Le motivazioni che spingono a tale politica di bilancio sono varie; l' annacquamento di capitale permette di favorire la provvista di mezzi propri, dal momento che migliora gli indicatori finanziari, in tal modo si potrebbe perfino arrivare a nascondere eventuali crisi a finanziatori o fornitori in generale, verso i quali l' immagine aziendale risulta di primaria importanza. Allo stesso modo, l' annacquamento di capitale facilita le operazioni di finanza straordinaria, consentendo una migliore uscita ed ancor prima, evita lo scioglimento di società o ritarda l' inizio di procedure

di amministrazione straordinaria. Infine, gonfiare il capitale permette agli amministratori di aumentare la propria remunerazione.

3. La significatività dell' informazione e del falso

Così come determinati fatti sono tacciabili di falsità solo se questa non risulta giuridicamente rilevante, così il falso sarà punibile solo se sussiste in tali fatti l' idoneità ad ingannare. In tal senso, però, il falso non è solo quello che si rende palese agli occhi di chiunque sia dotato di ordinaria diligenza, ma è anche quello che pone in atto azioni materiali che non ledono gli interessi tutelati dal documento e che per questo si dice *innocuo*. Per tenere conto della relatività di ogni bilancio, il legislatore ha inserito delle soglie di tolleranza nella punibilità del falso in bilancio che introducono delle sfumature in ciò che si reputa capace di distorcere l' informativa di bilancio o meno. Tuttavia, esse non hanno mancato di suscitare vivi dibattiti nella dottrina economico- contabile, ma anche giurisprudenziale. Non a caso vari organismi si sono espressi in merito alla significatività delle informazioni economiche; l' International Accounting Standards Committee si è espresso in occasione del *Framework for the preparation of financial statements*, il Financial Accounting Standards Board nello *Statement of financial accounting concepts n. 8* ed infine il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili con l' *OIC 11*.

La visione dello IASC e del FASB sono, se non identiche, comunque molto vicine; sia l' una che l' altra fanno riferimento a caratteristiche dell' informazione economica che non restano astratte, ma che si ripercuotono praticamente sull' informativa di bilancio e per questo hanno in comune l' elemento della *materiality*, di cui si servono per spiegare il loro concetto di rilevanza e fedeltà dell' informazione. Essi stabiliscono che un' utile informativa finanziaria, per dirsi tale, deve appunto essere rilevante ai fini

informativi e fedele alla realtà (“relevant and faithful”). L'informazione si dice rilevante quando è capace di “fare la differenza” (per tradurre letteralmente dall'inglese) nelle decisioni che vengono prese da coloro che ne usufruiscono per orientare le proprie scelte; per lo IASC la caratteristica della rilevanza sussiste qualora nell'informazione siano contemporaneamente presenti prevedibilità dei valori e quando tali valori siano anche confermativi (o quando sussistano entrambe le caratteristiche), mentre il FASB aggiunge a tale descrizione i requisiti di comparabilità, verificabilità, tempestività e comprensibilità (“comparable, verifiable, timely, and understandable”)³⁵. La materialità è appunto un aspetto specifico della rilevanza, basata sulla natura o sull'entità dell'oggetto stesso dell'informazione.

Una rappresentazione fedele alla realtà, invece, “massimizza la completezza, la neutralità e la libertà da errori” (“This fundamental characteristic seeks to maximise the underlying characteristics of completeness, neutrality and freedom from error”³⁶).

L'organismo contabile italiano, invece, individua il concetto di utilità dell'informazione esposta nel bilancio d'esercizio, quindi di tipo patrimoniale, finanziario ed economico, nella caratteristica di completezza e nella provenienza di tale informazione da “un insieme unitario ed organico di documenti”³⁷. Nonostante risultino vicine le visioni di tali organismi che promulgano norme di buona condotta in ambito contabile, finanziario ed economico, la formulazione legislativa di stampo anglosassone ed italiano sono ben distanti tra loro. Il primo, infatti, prevede parametri empirici per determinare la significatività degli errori tramite delle fasce di tollerabilità distinte per diverse voci di bilancio, ma tali soglie vengono anche modulate in considerazione dell'entità degli

35 FASB, *Statement of financial accounting concepts n. 8 , Qualitative Characteristics of Useful Financial Information*, p. 16.

36 IASC, *Framework for the preparation of financial statements* , chapter 3

37 OIC, *Utilità del bilancio d'esercizio per i destinatari e completezza dell'informazione*, p.10

aggregati a cui si riferiscono e quindi della grandezza della società cui si riferiscono, dettaglio che manca nella normativa italiana.

Inoltre, estranei al nostro ordinamento sono i concetti di *errore rilevante* e *errore qualitativo*; nelle discipline provenienti dal mondo anglosassone infatti l' errore viene considerato anche singolarmente, voce per voce, considerando l' impatto che ciascuna di esse ha sull' informativa globale e non solo dal punto di vista quantitativo, dell' entità dello scostamento dai valori soglia, considerando anche elementi soggettivi come l' intenzionalità dell' errore stesso.

Come si ricorderà, gli artt. 2621- 2622, fino alla riforma n. 69 del 2015, prevedono il seguente assetto: “la punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.” I problemi che questa disciplina sollevava erano innanzitutto legati alla rigidità di tali ranges, per cui le soglie erano fisse e valide per tutte le società indipendentemente dalla loro grandezza, forma giuridica, struttura finanziaria, condizioni interne, esterne e di mercato. Successivamente, non vi erano ragioni logiche per concepire l' esenzione da responsabilità penale per i falsi sotto-soglia comunque ritenuti penalmente rilevanti in quanto idonei a distorcere l' informazione (così come, viceversa, non c' è ragione di punire falsi sopra- soglia non rilevanti). Come nota Cellini nel medesimo libro più volte citato, “non si comprende perchè debba permanere – a senso unicotale illogico slabbramento delle maglie della tutela penale del falso in bilancio”³⁸. Queste soglie, insomma, cercherebbero di riassumere in due valori puntuali le grandezze maggiormente indicative della condizione

³⁸ V. Cellini, *Il falso in bilancio aspetti economici aziendali e giuridici*, Roma 2014, p. 228

aziendale, nell' intento di rispettare il principio di determinatezza, tipizzazione e specificazione delle condotte penalmente rilevanti, racchiudendo però tale intento in una formulazione letteralmente infelice e poco chiara che lascia aperti i dubbi appena detti. Infatti, anche dopo la riforma del n. 262 del 2005, la problematica dell' individuazione dei parametri di falsità nelle valutazioni persisteva ancora; il meccanismo prodotto dalle soglie di tolleranza, che prevedeva che si potesse punire il fatto rilevante solo se la distorsione valutativa avesse superato la soglia del 10% (e ciò anche se i valori dell' utile lordo o del patrimonio netto subivano una distorsione superiore alla soglia) dava peso alla singola operazione distorsiva piuttosto che al risultato che essa produceva nel complesso dell' informativa di bilancio che rappresenta invece l' interesse giuridicamente tutelato dagli artt. 2621- 2622. Si operava così una sorta di capovolgimento della visione del bilancio come documento di sintesi dell' andamento aziendale, che si risolveva invece in chiave atomistica.

Con riguardo al *falso qualitativo*, esso consegue ad una rappresentazione non rispondente al vero (o ad un' omissione di fatti rilevanti) che tuttavia non lede gli interessi legalmente protetti³⁹. A riguardo, il celebre giurista E. Colombo propone una visione restrittiva del falso, secondo la quale il bilancio deve rappresentare, non il “dover essere” dei fatti materiali, ovvero quelli che si sono legittimamente verificati, ma semplicemente “l' essere”, ovvero i fatti che sono accaduti. Egli rigettava il comune sentire dei suoi tempi che faceva abuso della fattispecie del falso in bilancio, riconducendo ad essa i più disparati reati societari che sarebbero altrimenti rimasti impuniti, con l' affermarsi del già detto fenomeno di “ampliamento (...) ideologico del falso in bilancio” dilagante negli anni di Tangentopoli⁴⁰. La prima tesi si focalizzava infatti sul fatto che, se si adottasse una concezione estensiva, ovvero a sostegno del falso

39 Nella concezione di R. Ellero, C. Nordio, *Reati societari e bancari*, Padova 1998 e soprattutto E. Colombo in “*La moda dell' accusa del falso in bilancio nelle indagini delle procure della Repubblica*”, in Riv. Soc. 1996, pp. 713 e ss.)

40 E. Musco, *Diritto penale societario*, Milano 1999, P. 75

qualitativo, si finirebbe per sanzionare doppiamente la falsità ideologica; quella legata all' alterazione della condizione economica e quella che invece non si riverbera su quest' ultima. Contro quella stessa visione del falso va anche la dottrina economico- contabile, che non rende ammissibili le qualificazioni non veritiere legate a qualsiasi voce e contrarie alle norme dettate da una giusta contabilità.

Quindi, sul piano tecnico- ragionieristico ed economico- aziendale non si ritiene accettabile il binomio falso qualitativo- falso innocuo, nell' intento di tutelare la trasparenza societaria e di non contravvenire alla più volte citata clausola generale prescritta all' art. 2423- bis cc andando altrimenti a danno della rilevanza informativa, con la cui importanza si apre e si conclude il presente capitolo e la presente tesi.

Bibliografia

M. Brunetti. *Frode fiscale e falso in bilancio*. Velletri: PM edizioni, 2016.

V. Cellini. *Il falso in bilancio aspetti economici aziendali e giuridici*. Roma: Aracne, 2014.

M. Allegrini; G. D' Onza; D. Macini; S. Garzella. *“Le frodi aziendali: frodi amministrative, alterazioni di bilancio e computer crime”*. Milano: Francesco Angeli, 2007.

G.F. Campobasso. *Diritto commerciale 2, Il diritto delle società*. Torino: UTET giuridica, 2015.

Sitografia

Capitolo 1

Codice del commercio del Regno d' Italia. Roma, Regia tipografia, 1882.
<http://www.antropologiagiuridica.it/codecomit82.pdf>

Legge 3 ottobre 2001, n. 366: "Delega al Governo per la riforma del diritto societario" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2001.
<http://www.camera.it/parlam/leggi/013661.htm>

D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 (G.U. n. 88 del 15 aprile 2002): "Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali" a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366.
https://www.tuttocamere.it/files/dirsoc/2002_61_Relazione.pdf

Legge 28 dicembre 2005, n. 262: " Disposizioni per la tutela del risparmio e

la disciplina dei mercati finanziari " pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2005. Supplemento ordinario n. 208.

<http://www.camera.it/parlam/leggi/052621.htm>

Legge 28 dicembre 2005, n. 262: "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari" (GU Serie Generale n.301 del 28-12-2005 - Suppl. Ordinario n. 208).

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2005/12/28/005G0295/sg>

Legge 27 maggio 2015, n. 69: " Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio" (15G00083) (GU Serie Generale n.124 del 30-5-2015).

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/05/30/15G00083/sg>

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

<http://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2015/12/18/falso-in-bilancio>

<http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-xi/capoi/art2621.html>

<http://www.altalex.com/documents/news/2004/07/31/falso-in-bilancio-e-crack-finanziari-ruolo-delle-banche-e-fatturazioni-infragruppo>

http://contenuti.tesionline.it/falso_in_bilancio

http://www.businessandtax.it/art_pdf/Articolo%20VD.pdf

<http://rivistaodc.eu/media/11051/lolli.pdf>

http://www.conticiani.it/Classe_5/Lezioni%20classe%20V/Bilancio%20di

[%20esercizio/11%20bilancio%20di%20esercizio.pdf](#)

[http://dinamico2.unibg.it/bibliotesi/abstracts/230363.pdf](#)

[http://www.justowin.it/2012/02/i-principi-penalistici-nellordinamento-giuridico-italiano/](#)

[http://www.fondazione nazionalecommercialisti.it/system/files/imce/aree-tematiche/pac/DOC_2001_16_Delega%20Riforma%20societario.pdf](#)

[http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2014-09-03/il-falso-bilancioa-volte-ritornano-120544.php](#)

[http://www.lavocedeldiritto.it/index.php/altri-diritti/item/824-1-69-2015-come-cambia-la-lotta-alla-corruzione](#)

[http://www.codice231.com/#Art.%2025-Ter%20Reati%20societari%20\(1](#)

[http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2015/07/cass-pen-33774-2015.pdf](#)

Capitolo 2

[http://www.diritto-penale.it/oggetto-reato.htm](#)

[http://www.studioallievi.com/blog/bilancio-consolidato/](#)

[http://www.simone.it/cgi-local/Codici/newart.cgi?1,7,45,7](#)

[http://economia.unipv.it/pagp/pagine_personali/lonati/aa1112/154-bis.pdf](#)

https://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&id=44961&catid=155&Itemid=402&mese=03

<http://www.studiocataldi.it/guide-diritto-penale/dolo.asp>

<http://www.altalex.com/tag/profitto-ingiusto>

https://www.tuttocamere.it/files/dirsoc/2002_61_Relazione.pdf

Capitolo 3

<https://www.iasplus.com/en/standards/other/framework>

http://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176157498129&acceptedDisclaimer=true

http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2010/11/2005-05-30_Principio-11_finalità-e-postulati.pdf

www.penalecontemporaneo.it/upload/1455797076MANES_2016a.pdf

<http://www.ragioneria.com/faq/cosa-intende-valutazione-delle-poste-bilancio>

Elenco delle figure

Fonti: materiali didattici Prof. Antonio Chirico: *La pianificazione del lavoro di revisione: la frode*, 7 marzo 2017, cattedra di Revisione, Deontologia e Tecnica Professionale.

<http://docenti.luiss.it/chirico/files/2015/02/La-frode.pdf>

Illustrazione 1: *Stima corretta del capitale netto di bilancio per l'assegnazione del reddito al periodo.*

Illustrazione 2: *Sottostima del capitale netto di bilancio per l'assegnazione del reddito al periodo: riserva occulta e riserva potenziale.*

Illustrazione 3: *Stima ragionevole ma non prudente del capitale netto di bilancio per l'assegnazione del reddito al periodo.*

Illustrazione 4: *Sovrastima del capitale netto di bilancio per l'assegnazione del reddito al periodo: annacquamento di capitale.*